



**2016/0360A(COD)**

5.2.2018

# **EMENDAMENTI 415 - 685**

**Progetto di relazione**  
**Peter Simon**  
(PE613.409v03-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

Proposta di regolamento  
(COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD))



## **Emendamento 415**

**Barbara Kappel**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 32**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 77 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Articolo 77

Condizioni per la riduzione dei fondi propri *e delle passività ammissibili*

#### *Emendamento*

Articolo 77

Condizioni per la riduzione dei fondi propri

Or. en

## **Emendamento 416**

**Ashley Fox**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 32**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 77 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Articolo 77

Condizioni per la riduzione dei fondi propri *e delle passività ammissibili*

#### *Emendamento*

Articolo 77

Condizioni per la riduzione dei fondi propri

Or. en

## **Emendamento 417**

**Barbara Kappel**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 32**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 77 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto

#### *Emendamento*

(b) effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto

degli strumenti aggiuntivi di classe 1, degli strumenti di classe 2 **o degli strumenti di passività ammissibili**, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale.

degli strumenti aggiuntivi di classe 1 **o** degli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale.

Or. en

**Emendamento 418**  
**Ashley Fox**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 32**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 77 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1, degli strumenti di classe 2 **o degli strumenti di passività ammissibili**, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale.

*Emendamento*

(b) effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 **o** degli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale.

Or. en

**Emendamento 419**  
**Thierry Cornillet**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 32**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 77 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1, degli strumenti di classe 2 **o degli strumenti di passività ammissibili**, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale.

*Emendamento*

(b) effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 **o** degli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale.

Or. en

## Motivazione

*Si tratta di una limitazione applicata solo al regime dell'autorizzazione preventiva per i fondi propri. Di fatto, la procedura dei fondi propri si è rivelata laboriosa e dispendiosa in termini di tempo, sia a livello di autorità competenti sia di enti, sebbene solo nei casi in cui la riduzione non comporti una violazione del requisito minimo TLAC/MREL per gli strumenti ammissibili TLAC/MREL diversi dai fondi propri.*

### **Emendamento 420** **Thierry Cornillet**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 32**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 77 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti di passività ammissibili, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale, se l'ente viola, o se l'operazione prevista porterebbe l'ente a violare, uno o più dei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter del presente regolamento e agli articoli 45 quater e 45 quinques della direttiva 2014/59/UE.***

Or. en

## Motivazione

*Si tratta di una limitazione applicata solo al regime dell'autorizzazione preventiva per i fondi propri. Di fatto, la procedura dei fondi propri si è rivelata laboriosa e dispendiosa in termini di tempo, sia a livello di autorità competenti sia di enti, sebbene solo nei casi in cui la riduzione non comporti una violazione del requisito minimo TLAC/MREL per gli strumenti ammissibili TLAC/MREL diversi dai fondi propri.*

### **Emendamento 421** **Peter Simon**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 32**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 77 – comma 1 bis (nuovo)

**Un ente ottiene la preventiva autorizzazione dell'autorità di risoluzione per una o entrambe le seguenti alternative:**

**(a) effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti di passività ammissibili non contemplati dal paragrafo 1, prima della loro scadenza contrattuale;**

**(b) effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aventi una durata residua inferiore a un anno che sono stati precedentemente considerati strumenti di passività ammissibili e che non sono contemplati dal paragrafo 1, laddove l'ente su base individuale o il gruppo di risoluzione di cui l'ente è una filiazione su base consolidata, a seconda dei casi, non soddisfi il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.**

**Le autorità competenti possono sostituire il requisito dell'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1 con un obbligo di notifica se la riduzione del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2, a seconda dei casi, non è significativa.**

Or. en

#### Motivazione

*(See the ECB's opinion (CON/2017/47)). The new paragraph 1a provides the resolution authority with approval powers for the early redemption of eligible liabilities instruments and extends the approval requirement for early redemption to instruments that no longer qualify as eligible liabilities due to their remaining maturity being below one year where the institution or resolution group is in breach of its requirement concerning eligible liabilities. This provision aims to minimise the further reduction of bail-in-able liabilities in a situation where an institution or resolution entity is in breach of the MREL requirement.*

**Emendamento 422**  
**Othmar Karas**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 32**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 77 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Quando un ente fornisce all'autorità competente sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri sufficientemente superiori all'importo dei requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE, l'ente può intraprendere una delle azioni di cui al paragrafo 1, purché:*

*(a) detta azione non comporti una riduzione di fondi propri tale da determinare una situazione in cui i fondi propri dell'ente non superano i requisiti di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE e un margine aggiuntivo del 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del presente regolamento;*

*(b) l'ente comunichi all'autorità competente la sua intenzione di intraprendere una delle azioni di cui al paragrafo 1 e presenta tutte le informazioni necessarie a valutare se le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo siano soddisfatte.*

*Quando un ente fornisce all'autorità di risoluzione sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri e passività ammissibili sufficientemente superiori all'importo dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, nella direttiva 2013/36/UE e nella direttiva 2014/59/UE, l'ente può intraprendere una delle azioni di cui al paragrafo 1, purché:*

*(a) detta azione non comporti una*

*riduzione di fondi propri e passività ammissibili tale da determinare una situazione in cui i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente non superano i requisiti di cui al presente regolamento, alla direttiva 2013/36/UE e alla direttiva 2014/59/UE e un margine aggiuntivo del 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del presente regolamento;*

*(b) l'ente comunichi all'autorità competente e all'autorità di risoluzione la sua intenzione di intraprendere una delle azioni di cui al paragrafo 1 e presenti tutte le informazioni necessarie a valutare se le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo siano soddisfatte.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Sulla base delle raccomandazioni formulate nel parere della BCE sul riesame della CRDIV/del CRR, in virtù delle quali le autorità competenti possono sostituire il requisito dell'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1 con un obbligo di notifica se la riduzione del capitale CET1, del capitale AT1 e del capitale T2 non è significativa, e tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità, l'emendamento consente riduzioni di fondi propri entro determinati limiti e in base alla condizione che gli enti soddisfino taluni criteri.*

### **Emendamento 423**

**Thierry Cornillet**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 33**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 78 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Articolo 78

Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri *e le passività ammissibili*

#### *Emendamento*

Articolo 78

Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri



*Motivazione*

*Cfr. modifiche proposte all'articolo 77. Dal momento che non vi è alcun requisito nelle modalità di funzionamento della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) per qualsiasi autorizzazione alla riduzione delle passività ammissibili in assenza di violazione del requisito TLAC, l'autorizzazione preventiva generale non dovrebbe essere a discrezione dell'autorità, bensì dovrebbe applicarsi automaticamente.*

**Emendamento 424**  
**Ashley Fox**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 33**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 78 – titolo

*Testo della Commissione*

Articolo 78

Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri **e le passività ammissibili**

*Emendamento*

Articolo 78

Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri

**Emendamento 425**  
**Markus Ferber**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 33**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 78 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

L'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 **o strumenti di passività ammissibili** nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

*Emendamento*

L'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

*Motivazione*

*Per quanto riguarda le passività ammissibili non dovrebbe essere necessaria un'autorizzazione esplicita da parte dell'autorità di vigilanza.*

**Emendamento 426**

**Ashley Fox**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 33**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 78 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

L'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 **o strumenti di passività ammissibili** nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

*Emendamento*

L'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 **o** strumenti di classe 2 nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

Or. en

**Emendamento 427**

**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 33**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 78 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

L'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 **o strumenti di passività ammissibili** nei casi in cui è soddisfatta una

*Emendamento*

L'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 **o** strumenti di classe 2 nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

delle condizioni seguenti:

Or. en

## **Emendamento 428**

**Thierry Cornillet**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 33**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 78 – paragrafo 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

L'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 *o strumenti di passività ammissibili* nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

#### *Emendamento*

L'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 *o* strumenti di classe 2 nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

Or. en

#### *Motivazione*

*Cfr. modifiche proposte all'articolo 77. Dal momento che non vi è alcun requisito nelle modalità di funzionamento della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) per qualsiasi autorizzazione alla riduzione delle passività ammissibili in assenza di violazione del requisito TLAC, l'autorizzazione preventiva generale non dovrebbe essere a discrezione dell'autorità, bensì dovrebbe applicarsi automaticamente.*

## **Emendamento 429**

**Ashley Fox**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 33**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 77, l'ente sostituisce gli

#### *Emendamento*

(a) prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 77, l'ente sostituisce gli

strumenti di cui all'articolo 77 con **strumenti di** fondi propri **o di passività ammissibili di** qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;

strumenti di cui all'articolo 77 con fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;

Or. en

**Emendamento 430**  
**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 33**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

(a) prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 77, l'ente sostituisce gli strumenti di cui all'articolo 77 con strumenti **di fondi** propri **o di passività ammissibili di** qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;

*Emendamento*

(a) prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 77, l'ente sostituisce gli strumenti di cui all'articolo 77 con strumenti propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;

Or. en

**Emendamento 431**  
**Thierry Cornillet**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 33**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

(a) prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 77, l'ente sostituisce gli strumenti di cui all'articolo 77 con strumenti di fondi propri **o di passività ammissibili di** qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;

*Emendamento*

(a) prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 77, l'ente sostituisce gli strumenti di cui all'articolo 77 con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;

*Motivazione*

*Cfr. modifiche proposte all'articolo 77. Dal momento che non vi è alcun requisito nelle modalità di funzionamento della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) per qualsiasi autorizzazione alla riduzione delle passività ammissibili in assenza di violazione del requisito TLAC, l'autorizzazione preventiva generale non dovrebbe essere a discrezione dell'autorità, bensì dovrebbe applicarsi automaticamente.*

**Emendamento 432**  
**Thierry Cornillet**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 33**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che i suoi fondi propri e le sue passività ammissibili, in seguito all'azione in questione, superano i requisiti di cui **al** presente regolamento, **alla** direttiva 2013/36/UE **e alla direttiva 2014/59/UE** di un margine che l'autorità competente **considera** necessario.

*Emendamento*

(b) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che i suoi fondi propri e le sue passività ammissibili, in seguito all'azione in questione, superano i requisiti di cui **all'articolo 92, paragrafo 1, del** presente regolamento **e all'articolo 128, punto 6, della** direttiva 2013/36/UE di un margine che l'autorità competente **può considerare** necessario **ai sensi dell'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE**.

*Motivazione*

*Cfr. modifiche proposte all'articolo 77. Dal momento che non vi è alcun requisito nelle modalità di funzionamento della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) per qualsiasi autorizzazione alla riduzione delle passività ammissibili in assenza di violazione del requisito TLAC, l'autorizzazione preventiva generale non dovrebbe essere a discrezione dell'autorità, bensì dovrebbe applicarsi automaticamente.*

**Emendamento 433**  
**Ashley Fox**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto 33**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che i suoi fondi propri **e le sue passività ammissibili**, in seguito all'azione in questione, superano i requisiti di cui al presente regolamento, alla direttiva 2013/36/UE **e alla direttiva 2014/59/UE** di un margine che l'autorità competente considera necessario.

#### *Emendamento*

(b) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che i suoi fondi propri, in seguito all'azione in questione, superano i requisiti di cui al presente regolamento **e** alla direttiva 2013/36/UE di un margine che l'autorità competente considera necessario.

Or. en

## **Emendamento 434**

**Ashley Fox**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto 33**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 78 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

***L'autorità competente consulta l'autorità di risoluzione prima di concedere l'autorizzazione.***

#### *Emendamento*

***soppresso***

Or. en

## **Emendamento 435**

**Markus Ferber**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto 33**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 78 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***L'autorità competente consulta l'autorità di risoluzione prima di concedere l'autorizzazione.***

***soppresso***

Or. de

*Motivazione*

*La consultazione dell'autorità di risoluzione ritarderebbe inutilmente la procedura.*

**Emendamento 436**

**Thierry Cornillet**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 33**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 78 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

L'autorità competente ***consulta*** l'autorità di risoluzione prima di concedere l'autorizzazione.

L'autorità competente ***informa*** l'autorità di risoluzione prima di concedere l'autorizzazione.

Or. en

*Motivazione*

*Cfr. modifiche proposte all'articolo 77. Dal momento che non vi è alcun requisito nelle modalità di funzionamento della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) per qualsiasi autorizzazione alla riduzione delle passività ammissibili in assenza di violazione del requisito TLAC, l'autorizzazione preventiva generale non dovrebbe essere a discrezione dell'autorità, bensì dovrebbe applicarsi automaticamente.*

**Emendamento 437**

**Ashley Fox**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 33**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 78 – paragrafo 1 – comma 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri superiori all'importo dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, nella direttiva 2013/36/UE e nella direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, può concedere preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili, nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b). Questa autorizzazione preventiva generale è concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione preventiva generale è concessa soltanto per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità di risoluzione. Le autorità di risoluzione informano le autorità competenti in merito alla concessione di un'autorizzazione preventiva generale.***

***soppresso***

Or. en

**Emendamento 438**  
**Thierry Cornillet**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 33**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 78 – paragrafo 1 – comma 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri superiori***

***soppresso***



*all'importo dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, nella direttiva 2013/36/UE e nella direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, può concedere preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili, nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b). Questa autorizzazione preventiva generale è concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione preventiva generale è concessa soltanto per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità di risoluzione. Le autorità di risoluzione informano le autorità competenti in merito alla concessione di un'autorizzazione preventiva generale.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Cfr. modifiche proposte all'articolo 77. Dal momento che non vi è alcun requisito nelle modalità di funzionamento della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) per qualsiasi autorizzazione alla riduzione delle passività ammissibili in assenza di violazione del requisito TLAC, l'autorizzazione preventiva generale non dovrebbe essere a discrezione dell'autorità, bensì dovrebbe applicarsi automaticamente.*

#### **Emendamento 439** **Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 33**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 78 – paragrafo 1 – comma 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Quando un ente fornisce sufficienti***

***soppresso***

*garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri superiori all'importo dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, nella direttiva 2013/36/UE e nella direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, può concedere preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili, nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b). Questa autorizzazione preventiva generale è concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione preventiva generale è concessa soltanto per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità di risoluzione. Le autorità di risoluzione informano le autorità competenti in merito alla concessione di un'autorizzazione preventiva generale.*

Or. en

**Emendamento 440**  
**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 33**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 78 – paragrafo 1 – comma 4

*Testo della Commissione*

*Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri superiori all'importo dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, nella direttiva 2013/36/UE e nella direttiva 2014/59/UE, l'autorità*

*Emendamento*

*soppresso*

*competente, previa consultazione dell'autorità di risoluzione, può concedere preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili, nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b). Questa autorizzazione preventiva generale è concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione preventiva generale è concessa per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità competente. Nel caso di strumenti di capitale primario di classe 1, l'importo predeterminato non supera il 3 % dell'emissione pertinente e il 10 % del margine del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei requisiti di capitale primario di classe 1 di cui al presente regolamento, alla direttiva 2013/36/UE e alla direttiva 2014/59/UE ritenuto necessario dall'autorità competente. Nel caso di strumenti aggiuntivi di classe 1 o di strumenti di classe 2, l'importo predeterminato non supera il 10 % dell'emissione pertinente e il 3 % dell'importo totale delle consistenze in essere di strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, a seconda del caso. Nel caso di strumenti di passività ammissibili, l'importo predeterminato è fissato dall'autorità di risoluzione previa consultazione dell'autorità competente.*

Or. en

**Emendamento 441**  
**Thierry Cornillet**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 33**

*Testo della Commissione*

***Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri superiori all'importo dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, nella direttiva 2013/36/UE e nella direttiva 2014/59/UE, l'autorità competente, previa consultazione dell'autorità di risoluzione, può concedere preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili, nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b). Questa autorizzazione preventiva generale è concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione preventiva generale è concessa per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità competente. Nel caso di strumenti di capitale primario di classe 1, l'importo predeterminato non supera il 3 % dell'emissione pertinente e il 10 % del margine del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei requisiti di capitale primario di classe 1 di cui al presente regolamento, alla direttiva 2013/36/UE e alla direttiva 2014/59/UE ritenuto necessario dall'autorità competente. Nel caso di strumenti aggiuntivi di classe 1 o di strumenti di classe 2, l'importo predeterminato non supera il 10 % dell'emissione pertinente e il 3 % dell'importo totale delle consistenze in essere di strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, a seconda del caso. Nel caso di strumenti di passività ammissibili, l'importo predeterminato è fissato dall'autorità di risoluzione previa***

*Emendamento*

Nel caso di strumenti aggiuntivi di classe 1 o di strumenti di classe 2, l'importo predeterminato non supera il 10 % dell'emissione pertinente e il 3 % dell'importo totale delle consistenze in essere di strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, a seconda del caso.

*consultazione dell'autorità competente.*

Or. en

### *Motivazione*

*Cfr. modifiche proposte all'articolo 77. Dal momento che non vi è alcun requisito nelle modalità di funzionamento della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) per qualsiasi autorizzazione alla riduzione delle passività ammissibili in assenza di violazione del requisito TLAC, l'autorizzazione preventiva generale non dovrebbe essere a discrezione dell'autorità, bensì dovrebbe applicarsi automaticamente.*

## **Emendamento 442**

**Ashley Fox**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 33**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 78 – paragrafo 1 – comma 4

#### *Testo della Commissione*

***Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri superiori all'importo dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, nella direttiva 2013/36/UE e nella direttiva 2014/59/UE, l'autorità competente, previa consultazione dell'autorità di risoluzione, può concedere preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili, nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b). Questa autorizzazione preventiva generale è concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione preventiva generale è concessa per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità competente.*** Nel caso di strumenti di capitale primario di

#### *Emendamento*

Nel caso di strumenti di capitale primario di classe 1, l'importo predeterminato non supera il 3 % dell'emissione pertinente e il 10 % del margine del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei requisiti di capitale primario di classe 1 di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE ritenuto necessario dall'autorità competente. Nel caso di strumenti aggiuntivi di classe 1 o di strumenti di classe 2, l'importo predeterminato non supera il 10 % dell'emissione pertinente e il 3 % dell'importo totale delle consistenze in essere di strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, a seconda del caso.

classe 1, l'importo predeterminato non supera il 3 % dell'emissione pertinente e il 10 % del margine del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei requisiti di capitale primario di classe 1 di cui al presente regolamento, alla direttiva 2013/36/UE *e alla direttiva 2014/59/UE* ritenuto necessario dall'autorità competente. Nel caso di strumenti aggiuntivi di classe 1 o di strumenti di classe 2, l'importo predeterminato non supera il 10 % dell'emissione pertinente e il 3 % dell'importo totale delle consistenze in essere di strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, a seconda del caso. *Nel caso di strumenti di passività ammissibili, l'importo predeterminato è fissato dall'autorità di risoluzione previa consultazione dell'autorità competente.*

Or. en

**Emendamento 443**  
**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 33**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 78 – paragrafo 1 – comma 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Le autorità competenti revocano l'autorizzazione preventiva generale quando un ente viola uno dei criteri previsti ai fini della concessione di tale autorizzazione.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 444**  
**Thierry Cornillet**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto 33**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 78 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Nel valutare ai sensi del paragrafo 1, lettera a), la sostenibilità degli strumenti di sostituzione per la capacità di reddito dell'ente, le autorità competenti esaminano in che misura tali strumenti **di** capitale **e passività** di sostituzione sarebbero più onerosi per l'ente di quelli che sostituirebbero.

#### *Emendamento*

2. Nel valutare ai sensi del paragrafo 1, lettera a), la sostenibilità degli strumenti di sostituzione per la capacità di reddito dell'ente, le autorità competenti esaminano in che misura tali strumenti **del** capitale di sostituzione sarebbero più onerosi per l'ente di quelli che sostituirebbero.

Or. en

#### *Motivazione*

*Cfr. modifiche proposte all'articolo 77. Dal momento che non vi è alcun requisito nelle modalità di funzionamento della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) per qualsiasi autorizzazione alla riduzione delle passività ammissibili in assenza di violazione del requisito TLAC, l'autorizzazione preventiva generale non dovrebbe essere a discrezione dell'autorità, bensì dovrebbe applicarsi automaticamente.*

## **Emendamento 445**

**Ashley Fox**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto 33**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 78 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Nel valutare ai sensi del paragrafo 1, lettera a), la sostenibilità degli strumenti di sostituzione per la capacità di reddito dell'ente, le autorità competenti esaminano in che misura tali strumenti **di** capitale **e passività** di sostituzione sarebbero più onerosi per l'ente di quelli che sostituirebbero.

#### *Emendamento*

2. Nel valutare ai sensi del paragrafo 1, lettera a), la sostenibilità degli strumenti di sostituzione per la capacità di reddito dell'ente, le autorità competenti esaminano in che misura tali strumenti **del** capitale di sostituzione sarebbero più onerosi per l'ente di quelli che sostituirebbero.

Or. en

## Emendamento 446

Thierry Cornillet

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 33

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 78 – paragrafo 4 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

(d) prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 77, l'ente sostituisce gli strumenti di cui all'articolo 77 con strumenti di fondi propri ***o di passività ammissibili*** di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente, e l'autorità competente ha autorizzato tale azione avendo determinato che è vantaggiosa da un punto di vista prudenziale e giustificata da circostanze eccezionali;

#### *Emendamento*

(d) prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 77, l'ente sostituisce gli strumenti di cui all'articolo 77 con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente, e l'autorità competente ha autorizzato tale azione avendo determinato che è vantaggiosa da un punto di vista prudenziale e giustificata da circostanze eccezionali;

Or. en

#### *Motivazione*

*Cfr. modifiche proposte all'articolo 77. Dal momento che non vi è alcun requisito nelle modalità di funzionamento della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) per qualsiasi autorizzazione alla riduzione delle passività ammissibili in assenza di violazione del requisito TLAC, l'autorizzazione preventiva generale non dovrebbe essere a discrezione dell'autorità, bensì dovrebbe applicarsi automaticamente.*

## Emendamento 447

Barbara Kappel

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 35 – lettera a

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 80 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Revisione continua della qualità dei fondi propri ***e delle passività ammissibili***

#### *Emendamento*

Revisione continua della qualità dei fondi propri



**Emendamento 448**

**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 35 – lettera b**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 80 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

L'ABE controlla la qualità **degli strumenti di** fondi propri **e di passività ammissibili** emessi dagli enti in tutta l'Unione e informa immediatamente la Commissione quando sussiste una prova significativa della non conformità di tali strumenti ai rispettivi criteri di ammissibilità di cui al presente regolamento.

*Emendamento*

L'ABE controlla la qualità **dei** fondi propri emessi dagli enti in tutta l'Unione e informa immediatamente la Commissione quando sussiste una prova significativa della non conformità di tali strumenti ai rispettivi criteri di ammissibilità di cui al presente regolamento.

**Emendamento 449**

**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 35 – lettera b**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 80 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

Le autorità competenti trasmettono all'ABE senza indugio, su sua richiesta, tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti riguardo ai nuovi strumenti di capitale o ai nuovi tipi di passività emessi, al fine di permetterle di controllare la qualità **degli strumenti di** fondi propri **e di passività ammissibili** emessi dagli enti in tutta l'Unione.

*Emendamento*

Le autorità competenti trasmettono all'ABE senza indugio, su sua richiesta, tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti riguardo ai nuovi strumenti di capitale o ai nuovi tipi di passività emessi, al fine di permetterle di controllare la qualità **dei** fondi propri emessi dagli enti in tutta l'Unione.

## **Emendamento 450**

**Ashley Fox**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 36**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 81 – paragrafo 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

1. Gli interessi di minoranza comprendono la somma del capitale primario di classe 1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

#### *Emendamento*

1. Gli interessi di minoranza comprendono la somma **degli elementi** del capitale primario di classe 1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

## **Emendamento 451**

**Ashley Fox**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 36**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

#### *Testo della Commissione*

(ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;

#### *Emendamento*

(ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE **o a un livello equivalente di regolamentazione e vigilanza;**

Or. en

## **Emendamento 452**

**Pervenche Berès**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 36**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

*Testo della Commissione*

(ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;

*Emendamento*

(ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE **o ai requisiti comparabili di tali atti giuridici**;

Or. en

**Emendamento 453**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 36**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

*Testo della Commissione*

(ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;

*Emendamento*

(ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti **comparabili** del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento mira a consentire agli enti finanziari quali le società finanziarie (confronto tra società francesi) e le filiazioni degli enti creditizi (CE), soggetti a un regime prudenziale analogo alla CRD/al CRR di beneficiare di tale disposizione.*

**Emendamento 454**

**Thierry Cornillet**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 36**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

*Testo della Commissione*

(ii) un'impresa soggetta, in virtù della

*Emendamento*

(ii) un'impresa soggetta, in virtù della

normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;

normativa nazionale applicabile, ai requisiti **comparabili** del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;

Or. en

#### *Motivazione*

*Per soddisfare la specificità degli enti creditizi e delle società finanziarie in Francia (cfr. parere della BCE del 24 maggio 2013 sullo status degli enti creditizi e sulla creazione di società finanziarie).*

#### **Emendamento 455**

**Ashley Fox**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 36**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

#### *Testo della Commissione*

(iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta **alle medesime** norme **vigenti per gli enti creditizi di tale paese terzo e se la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che tali norme sono almeno equivalenti a quelle del presente regolamento;**

#### *Emendamento*

(iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta **a** norme **prudenziali minime e a un livello di vigilanza analoghi a un ente;**

Or. en

#### **Emendamento 456**

**Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 36**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

#### *Testo della Commissione*

(iii) una società di partecipazione

#### *Emendamento*

(iii) una società di partecipazione

finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta **alle medesime norme vigenti per gli** enti creditizi di tale paese terzo e se la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che tali **norme** sono almeno equivalenti a **quelle** del presente regolamento;

finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta **a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli** enti creditizi di tale paese terzo e se la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che tali **requisiti prudenziali** sono almeno equivalenti a **quelli** del presente regolamento;

Or. en

## **Emendamento 457**

**Jonás Fernández**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 36**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

#### *Testo della Commissione*

(iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta **alle medesime norme vigenti per gli** enti creditizi di tale paese terzo e se la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che tali **norme** sono almeno equivalenti a **quelle** del presente regolamento;

#### *Emendamento*

(iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta **a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli** enti creditizi di tale paese terzo e se la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che tali **requisiti prudenziali** sono almeno equivalenti a **quelli** del presente regolamento;

Or. en

## **Emendamento 458**

**Ashley Fox**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 36**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) **il** capitale primario di classe 1 di cui alla parte introduttiva del presente

#### *Emendamento*

(c) **gli elementi del** capitale primario di classe 1 di cui alla parte introduttiva del

paragrafo è detenuto da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.

presente paragrafo è detenuto da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.

Or. en

**Emendamento 459**  
**Ashley Fox**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 37**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 82 – lettera a – punto iii

*Testo della Commissione*

(ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;

*Emendamento*

(ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE **o a un livello equivalente di regolamentazione e vigilanza;**

Or. en

**Emendamento 460**  
**Ashley Fox**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 37**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 82 – lettera a – punto iii

*Testo della Commissione*

(iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta **alle medesime norme vigenti per gli enti creditizi di tale paese terzo e se la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che tali norme sono almeno equivalenti a quelle del presente regolamento;**

*Emendamento*

(iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta **a norme prudenziali minime e a un livello di vigilanza analoghi a un ente;**

## Emendamento 461

Jonás Fernández

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 37

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 82 – lettera a – punto iii

#### *Testo della Commissione*

(iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta **alle medesime norme vigenti per gli** enti creditizi di tale paese terzo e se la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che tali **norme** sono almeno equivalenti a **quelle** del presente regolamento;

#### *Emendamento*

(iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta **a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli** enti creditizi di tale paese terzo e se la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che tali **requisiti prudenziali** sono almeno equivalenti a **quelli** del presente regolamento;

## Emendamento 462

Gabriel Mato

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 37

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 82 – lettera a – punto iii

#### *Testo della Commissione*

(iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta **alle medesime norme vigenti per gli** enti creditizi di tale paese terzo e se la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che tali **norme** sono almeno equivalenti a **quelle** del presente regolamento;

#### *Emendamento*

(iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta **a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli** enti creditizi di tale paese terzo e se la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che tali **requisiti prudenziali** sono almeno equivalenti a **quelli** del presente regolamento;

## Emendamento 463

Gabriel Mato

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 38 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 84 – lettera a – punto i

*Testo in vigore*

i) l'importo del capitale primario di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;

*Emendamento*

**(38 bis)** *all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:*

"i) l'importo del capitale primario di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo **104 bis e agli orientamenti specifici sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter** della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti **o orientamenti** devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;"

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex%3A32013R0575>)*

## Emendamento 464

Gabriel Mato

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 38 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 84 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii



*Testo in vigore*

*Emendamento*

ii) l'importo del capitale primario di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), sommato ai requisiti di cui agli articoli **459** e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;

**(38 bis)** *all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:*

"ii) l'importo del capitale primario di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), sommato ai requisiti di cui agli articoli **458** e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo 104 **bis e agli orientamenti specifici sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter** della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti **o orientamenti** devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;"

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex%3A32013R0575>)*

## **Emendamento 465** **Gabriel Mato**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 38 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 85 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

*Testo in vigore*

i) l'importo del capitale di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1,

*Emendamento*

**(38 bis)** *all'articolo 85, paragrafo 1, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:*

"i) l'importo del capitale di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1,

lettera b), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;

lettera b), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo 104 ***bis e agli orientamenti specifici sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter*** della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti ***o orientamenti*** devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;”;

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex%3A32013R0575>)

## **Emendamento 466** **Gabriel Mato**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 38 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 85 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

#### *Testo in vigore*

ii) l'importo del capitale di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;

#### *Emendamento*

***(38 bis) all'articolo 85, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:***

”ii) l'importo del capitale di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo 104 ***bis e agli orientamenti specifici sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter*** della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di

vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti **o orientamenti** devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;"

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex%3A32013R0575>)

## **Emendamento 467**

**Pervenche Berès**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 38 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 85 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(38 bis)** *all'articolo 85, è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:*

**"3 bis. Se gli enti creditizi affiliati permanentemente, nell'ambito di una rete, ad un organismo centrale e gli enti membri di un sistema di tutela istituzionale soggetto alle condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, hanno istituito un sistema di controgaranzia che prevede che non vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il trasferimento dell'importo dei fondi propri superiore ai requisiti normativi dalla controparte all'ente creditizio, tali enti sono esentati dalle disposizioni del presente articolo relative alle detrazioni e possono riconoscere integralmente qualsiasi strumento di classe 1 ammissibile risultante all'interno del sistema di controgaranzia."**

Or. en

## **Emendamento 468**

**Andrea Cozzolino, Simona Bonafè, Luigi Morgano, Renato Soru**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 38 bis (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 85 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(38 bis)** *all'articolo 85, è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:*

*"3 bis. Se gli enti creditizi affiliati permanentemente, nell'ambito di una rete, ad un organismo centrale e gli enti membri di un sistema di tutela istituzionale soggetto alle condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, hanno istituito un sistema di controgaranzia che prevede che non vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il trasferimento dell'importo dei fondi propri superiore ai requisiti normativi dalla controparte all'ente creditizio, tali enti sono esentati dalle disposizioni del presente articolo relative alle detrazioni e possono riconoscere integralmente qualsiasi strumento di classe 1 ammissibile risultante all'interno del sistema di controgaranzia.";*

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0575&from=it>)*

**Emendamento 469**  
**Herbert Dorfmann**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 38 bis (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 85 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(38 bis)** *all'articolo 85, è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:*

*"3 bis. Se gli enti creditizi affiliati*

*permanentemente, nell'ambito di una rete, ad un organismo centrale e gli enti membri di un sistema di tutela istituzionale soggetto alle condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, hanno istituito un sistema di controgaranzia che prevede che non vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il trasferimento dell'importo dei fondi propri superiore ai requisiti normativi dalla controparte all'ente creditizio, tali enti sono esentati dalle disposizioni del presente articolo relative alle detrazioni e possono riconoscere integralmente qualsiasi strumento di classe 1 ammissibile risultante all'interno del sistema di controgaranzia.";*

Or. en

**Emendamento 470**  
**Gabriel Mato**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 38 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 87 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

*Testo in vigore*

i) l'importo dei fondi propri della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi;

*Emendamento*

**(38 bis)** *all'articolo 87, paragrafo 1, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:*

**"i)** l'importo dei fondi propri della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo 104 **bis e agli orientamenti specifici sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter** della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo

500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi;”;

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex%3A32013R0575>)

## **Emendamento 471**

**Gabriel Mato**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 38 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 87 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

*Testo in vigore*

ii) l'importo dei fondi propri relativi alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori requisiti di vigilanza locali dei paesi terzi in materia di fondi propri;

*Emendamento*

**(38 bis)** *all'articolo 87, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:*

”ii) l'importo dei fondi propri relativi alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo 104 **bis e agli orientamenti specifici sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter** della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori requisiti di vigilanza locali dei paesi terzi in materia di fondi propri;”;

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex%3A32013R0575>)

## **Emendamento 472**

**Andrea Cozzolino, Simona Bonafè, Luigi Morgano, Renato Soru**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 38 ter (nuovo)**

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**(38 ter)** all'articolo 87, è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

**"3 bis. Se gli enti creditizi affiliati permanentemente, nell'ambito di una rete, ad un organismo centrale e gli enti membri di un sistema di tutela istituzionale soggetto alle condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, hanno istituito un sistema di controgaranzia che prevede che non vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il trasferimento dell'importo dei fondi propri superiore ai requisiti normativi dalla controparte all'ente creditizio, tali enti sono esentati dalle disposizioni del presente articolo relative alle detrazioni e possono riconoscere integralmente qualsiasi fondo proprio ammissibile risultante all'interno del sistema di controgaranzia.";**

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0575&from=it>)*

**Emendamento 473**  
**Herbert Dorfmann**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 38 ter (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 87 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(38 ter)** all'articolo 87, è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

**"3 bis. Se gli enti creditizi affiliati permanentemente, nell'ambito di una rete, ad un organismo centrale e gli enti membri di un sistema di tutela istituzionale soggetto alle condizioni di cui**

*all'articolo 113, paragrafo 7, hanno istituito un sistema di controgaranzia che prevede che non vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il trasferimento dell'importo dei fondi propri superiore ai requisiti normativi dalla controparte all'ente creditizio, tali enti sono esentati dalle disposizioni del presente articolo relative alle detrazioni e possono riconoscere integralmente qualsiasi fondo proprio ammissibile risultante all'interno del sistema di controgaranzia.";*

Or. en

**Emendamento 474**  
**Marco Valli**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 39 – lettera a**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 92 – paragrafo 1 – lettera d

*Testo della Commissione*

d) un coefficiente di leva finanziaria **del 3 %.**

*Emendamento*

d) un **requisito di** coefficiente di leva finanziaria **conformemente alle seguenti condizioni:**

***i) del 3 %, ove il valore totale delle esposizioni in strumenti derivati dell'ente è inferiore o pari al 15 % del totale delle attività in bilancio e fuori bilancio;***

***ii) del 6 %, ove il valore totale delle esposizioni in strumenti derivati dell'ente è superiore al 15 % del totale delle attività in bilancio e fuori bilancio e inferiore o pari al 30 % dell'esposizione complessiva;***

***iii) del 12 %, ove il valore totale delle esposizioni in strumenti derivati dell'ente è superiore al 30 % del totale delle attività in bilancio e fuori bilancio;***

***Ai fini della lettera d) gli enti determinano l'entità dell'esposizione in strumenti derivati in bilancio e fuori bilancio***



*includendo tutte le loro posizioni in derivati, a eccezione dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione.*

Or. en

*Motivazione*

*È comprovato che un coefficiente di leva finanziaria del 3 % non sarebbe stato sufficiente per affrontare l'ultima crisi e porre fine al problema del troppo grande per fallire. Un requisito di coefficiente di leva finanziaria superiore è pertanto essenziale per evitare l'accumularsi di rischi eccessivi sulla stabilità finanziaria rappresentati da enti caratterizzati da un livello elevato di leva finanziaria con grandi esposizioni in derivati finanziari.*

**Emendamento 475**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 39 – lettera a**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 – paragrafo 1 – lettera d

*Testo della Commissione*

d) un coefficiente di leva finanziaria del 3 %.

*Emendamento*

d) un coefficiente di leva finanziaria del 9 % nel 2025;

*il coefficiente di leva finanziaria sarà fissato al 3 % nel 2019 e aumenterà ogni anno fino a raggiungere il 9 % entro il 2025.*

*Gli enti fissano i propri coefficienti di leva finanziaria come segue:*

*il 4 % entro il 2020;*

*il 5 % entro il 2021;*

*il 6 % entro il 2022;*

*il 7 % entro il 2023;*

*l'8 % entro il 2024;*

*il 9 % entro il 2025.*

Or. en

## Motivazione

*Tutti gli enti dispongono di un livello adeguato di leva finanziaria al fine di garantire la protezione da turbolenze e stress finanziari. L'approccio progressivo volto a diminuire ogni anno la leva finanziaria concederà tempo sufficiente per adeguare il bilancio alla nuova norma.*

### **Emendamento 476**

**Neena Gill**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 39 – lettera a**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 – paragrafo 1 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

d) un coefficiente di leva finanziaria del 3 %.

#### *Emendamento*

d) un coefficiente di leva finanziaria del 3 % *che si applica sulla base del consolidamento di gruppo di un ente, come previsto all'articolo 10.*

Or. en

### **Emendamento 477**

**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 39 – lettera a**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 – paragrafo 1 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

d) un coefficiente di leva finanziaria del 3 %.

#### *Emendamento*

d) un coefficiente di leva finanziaria del 6 % *per i G-SII.*

Or. en

### **Emendamento 478**

**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 39 – lettera a**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 – paragrafo 1 – lettera d

*Testo della Commissione*

d) un coefficiente di leva finanziaria del **3 %**.

*Emendamento*

d) un coefficiente di leva finanziaria del **10 %**.

Or. en

**Emendamento 479**

**Miguel Viegas**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 39 – lettera a**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 – paragrafo 1 – lettera d

*Testo della Commissione*

d) un coefficiente di leva finanziaria del **3 %**.

*Emendamento*

d) un coefficiente di leva finanziaria del **5 %**.

Or. pt

*Motivazione*

*In base alla letteratura.*

**Emendamento 480**

**Paul Tang, Jakob von Weizsäcker**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 39 – lettera a**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 – paragrafo 1 – lettera d

*Testo della Commissione*

d) un coefficiente di leva finanziaria del **3 %**.

*Emendamento*

d) un coefficiente di leva finanziaria del **5 %**.

Or. en

**Emendamento 481**  
**Gunnar Hökmark**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 39 – lettera a bis (nuova)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a bis) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d bis):***

***"d bis) in deroga alla lettera d), il 50 % dei requisiti di maggiore assorbimento delle perdite ponderati al rischio dei G-SII è aggiunto al requisito di leva finanziaria del 3 % per gli enti che sono G-SII o fanno parte di un G-SII;"***

Or. en

*Motivazione*

*Il Comitato di Basilea ha presentato i suoi orientamenti finali sul coefficiente di leva finanziaria per i G-SII, in cui propone un requisito aggiuntivo di leva finanziaria per i G-SII ma non per gli O-SII. Non vi è motivo perché l'UE estenda ulteriormente i requisiti di Basilea rispetto a quanto convenuto in detta sede, poiché l'UE è stata un forte sostenitore in generale dei requisiti basati sul rischio anziché di requisiti di leva finanziaria poco incisivi.*

**Emendamento 482**

**Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 39 – lettera a bis (nuova)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a bis) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d bis):***

***"d bis) in deroga alla lettera d), un requisito aggiuntivo di riserva del coefficiente di leva finanziaria sarà fissato al 50 % dei requisiti di maggiore assorbimento delle perdite ponderati al***

***rischio. Ad esempio, gli enti che sono G-SII soggetti a un requisito di maggiore assorbimento delle perdite del 2 % sarebbero soggetti a un requisito aggiuntivo di riserva del coefficiente di leva finanziaria dell'1 %.";***

Or. en

*Motivazione*

*A dicembre 2017 il Comitato di Basilea ha presentato le sue conclusioni finali sulla maggiorazione per i G-SIB per il coefficiente di leva finanziaria. Il testo prevede che il coefficiente di leva finanziaria per i G-SIB debba essere pari: al 3 % + (50 % della riserva dei G-SIB). L'emendamento intende allineare le norme dell'UE alla norma del Comitato di Basilea.*

**Emendamento 483**

**Paul Tang, Jakob von Weizsäcker**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 39 – lettera a bis (nuova)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a bis) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d bis):***

***"d bis) in deroga alla lettera d), un coefficiente di leva finanziaria del 5 % per gli enti che sono G-SII o fanno parte di un G-SII;"***

Or. en

*Motivazione*

*Poiché un G-SII che si trova in difficoltà finanziarie può rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria globale, questa categoria di enti dovrebbe detenere un'ulteriore riserva di capitale. Una siffatta maggiorazione per i G-SII è adeguata in quanto il coefficiente di leva finanziaria di tali enti nell'Unione europea è già oggi nettamente superiore al 4 %. Inoltre, la legislazione europea dovrebbe tener conto dei coefficienti di leva finanziaria più rigorosi in vigore in altre giurisdizioni.*

**Emendamento 484**  
**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 39 – lettera a bis (nuova)**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 92 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a bis) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d bis):*

*"d bis) un coefficiente di leva finanziaria del 4 % per gli O-SII.";*

Or. en

**Emendamento 485**  
**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 39 – lettera a ter (nuova)**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 92 – lettera d ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a ter) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d ter):*

*"d ter) un coefficiente di leva finanziaria del 3 % per tutti gli altri enti.";*

Or. en

**Emendamento 486**  
**Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Cătălin Sorin Ivan**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 40**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 92 -bis (nuovo)

*(40) è inserito il seguente articolo 92 -bis:*

*"Articolo 92 -bis*

*1. A un ente che non detiene un coefficiente di leva finanziaria di almeno il 5 %, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (LRBR), non è consentito effettuare una distribuzione in relazione ai suoi fondi propri nella misura in cui riduca il suo coefficiente di leva finanziaria.*

*2. Gli enti che non soddisfano il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (LRBR) informano l'autorità competente e tale ente di non poter effettuare alcuna delle seguenti azioni prima di aver soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 1:*

*a) effettuare una distribuzione dei suoi fondi propri che riduca il suo coefficiente di leva finanziaria;*

*b) pagare la componente variabile della remunerazione o i benefici pensionistici discrezionali;*

*c) effettuare pagamenti su strumenti di fondi propri.*

*3. I limiti imposti dal presente articolo si applicano esclusivamente ai pagamenti che comportano una riduzione di fondi propri o una riduzione degli utili, e se una sospensione del pagamento o il mancato pagamento non costituisce un caso di inadempimento o la condizione per l'avvio del procedimento nell'ambito del regime di insolvenza applicabile all'ente.*

*4. Laddove non soddisfi il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (LRBR) e intenda ancora distribuire eventuali suoi utili distribuibili o intraprendere un'azione di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) e c), un ente ottiene prima l'autorizzazione dell'autorità competente e*

*fornisce le seguenti informazioni:*

*a) l'importo del capitale detenuto dall'ente, suddiviso come segue:*

- i) capitale primario di classe 1,*
- ii) capitale aggiuntivo di classe 1,*
- iii) capitale di classe 2;*

*b) l'importo degli utili provvisori e degli utili di fine esercizio;*

*c) l'importo degli utili distribuibili che intende allocare tra:*

- i) pagamenti dei dividendi,*
- ii) riacquisti di azioni,*
- iii) pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1,*
- iv) pagamento della componente variabile della remunerazione o dei benefici pensionistici discrezionali.*

*5. Gli enti mantengono disposizioni per garantire che la riserva del coefficiente di leva sia calcolata in maniera accurata e sono in grado di dimostrare, su richiesta, tale accuratezza all'autorità competente.*

*6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, una distribuzione in relazione ai suoi fondi propri comprende quanto segue:*

- a) il pagamento di dividendi in contante;*
- b) la distribuzione di premi in azioni o altri strumenti di capitale di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, pagati in tutto o in parte;*
- c) il riscatto o l'acquisto da parte di un ente di azioni proprie o di altri strumenti di capitale di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento;*
- d) il rimborso delle somme versate in relazione a strumenti di capitale di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento;*
- e) la distribuzione di elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere da b) a*



*e), del presente regolamento.";*

Or. en

*Motivazione*

*Al fine di evitare che la posizione del capitale di un ente peggiori a causa di una distribuzione dei fondi propri agli azionisti e ai dipendenti, gli enti il cui coefficiente di leva finanziaria sia prossimo o inferiore al livello minimo previsto hanno dei vincoli in merito al pagamento dei dividendi e dei premi.*

**Emendamento 487**

**Sven Giegold**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 40**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 bis – titolo

*Testo della Commissione*

Articolo 92 bis

Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII

*Emendamento*

Articolo 92 bis

Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII, *gli O-SII e gli enti soggetti a vigilanza dell'SSM*

Or. en

**Emendamento 488**

**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 40**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 bis – titolo

*Testo della Commissione*

Articolo 92 bis

Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII

*Emendamento*

Articolo 92 bis

Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII *e gli O-SII*

**Emendamento 489**

**Pervenche Berès**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 40**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 bis – titolo

*Testo della Commissione*

Articolo 92 bis

Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII

*Emendamento*

Articolo 92 bis

Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII **e gli O-SII**

Or. en

**Emendamento 490**

**Thierry Cornillet**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 40**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 bis – titolo

*Testo della Commissione*

Articolo 92 bis

Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII

*Emendamento*

Articolo 92 bis

Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII **e gli O-SII**

Or. en

*Motivazione*

*La relazione dell'ABE sul MRE indica, a pagina 15, che in merito agli O-SII, l'ABE ritiene che sia opportuno introdurre un requisito di subordinazione a un livello del 13,5 % delle RWA con un adeguato periodo transitorio. Stabilisce inoltre che detto requisito di subordinazione migliorerebbe la possibilità di risoluzione degli O-SII e attenuerebbe le preoccupazioni in merito al principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato mantenendo al contempo condizioni di parità, nonché contribuirebbe alla prevedibilità del regime di risoluzione dell'UE.*

**Emendamento 491**  
**Sven Giegold**  
a nome del gruppo Verts/ALE  
**Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 40**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 92 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

1. Fatti salvi gli articoli 93 e 94 e le eccezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti identificati come entità di risoluzione e che sono G-SII o fanno parte di **un** G-SII soddisfano costantemente i **seguenti** requisiti di fondi propri e passività ammissibili:

*Emendamento*

1. Fatti salvi gli articoli 93 e 94 e le eccezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti identificati come entità di risoluzione e che sono G-SII, ***O-SII ed enti soggetti a vigilanza diretta da parte dell'SSM*** o fanno parte di G-SII, ***O-SII ed enti non considerati meno significativi conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1024/2013 [SSM]*** soddisfano costantemente i requisiti di fondi propri e passività ammissibili ***più elevati tra:***

Or. en

**Emendamento 492**  
**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 40**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 92 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

1. Fatti salvi gli articoli 93 e 94 e le eccezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti identificati come entità di risoluzione e che sono G-SII o fanno parte di un G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:

*Emendamento*

1. Fatti salvi gli articoli 93 e 94 e le eccezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti identificati come entità di risoluzione e che sono G-SII o ***O-SII o*** fanno parte di un G-SII ***o di un O-SII*** soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:

Or. en

**Emendamento 493**

**Syed Kamall**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 40**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 bis – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

(a) un coefficiente basato sul rischio del 18 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4;

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

**Emendamento 494**

**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 40**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 bis – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

(a) un coefficiente basato sul rischio del 18 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4;

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

**Emendamento 495**

**Thierry Cornillet**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 40**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 bis – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Fatti salvi gli articoli 93 e 94 e le eccezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti identificati come entità di risoluzione e che sono O-SII o fanno parte di un O-SII con un valore totale delle attività superiore a 30 miliardi di EUR soddisfano costantemente un coefficiente basato sul rischio del 13,5 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4.*

Or. en

*Motivazione*

*La relazione dell'ABE sul MRE indica, a pagina 15, che in merito agli O-SII, l'ABE ritiene che sia opportuno introdurre un requisito di subordinazione a un livello del 13,5 % delle RWA con un adeguato periodo transitorio. Stabilisce inoltre che detto requisito di subordinazione migliorerebbe la possibilità di risoluzione degli O-SII e attenuerebbe le preoccupazioni in merito al principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato mantenendo al contempo condizioni di parità, nonché contribuirebbe alla prevedibilità del regime di risoluzione dell'UE.*

**Emendamento 496**

**Sven Giegold**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 40**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 bis – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b bis) l'8 % dei fondi propri e delle*

*passività totali.*

Or. en

**Emendamento 497**  
**Pervenche Berès**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 40**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 92 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Fatti salvi gli articoli 93 e 94 e le eccezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti identificati come entità di risoluzione e che sono O-SII o fanno parte di un O-SII con un valore totale delle attività superiore a 30 miliardi di EUR soddisfano costantemente un coefficiente basato sul rischio del 13,5 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4.*

Or. en

**Emendamento 498**  
**Sven Giegold**  
a nome del gruppo Verts/ALE  
**Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 40**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 92 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Il requisito di cui al paragrafo 1 *non si applica* nei seguenti casi:

2. *L'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente*

*può non applicare* il requisito di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

Or. en

#### **Emendamento 499**

**Sven Giegold**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 40**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 bis – paragrafo 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) entro ***tre*** anni successivi alla data in cui l'ente o il gruppo di cui l'ente fa parte è stato individuato come G-SII;

##### *Emendamento*

(a) entro ***due*** anni successivi alla data in cui l'ente o il gruppo di cui l'ente fa parte è stato individuato come G-SII, ***O-SII o ente non considerato meno significativo conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1024/2013 [SSM];***

Or. en

#### **Emendamento 500**

**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 40**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 bis – paragrafo 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) entro ***tre anni successivi*** alla data in cui l'ente o il gruppo di cui l'ente fa parte è stato individuato come G-SII;

##### *Emendamento*

(a) entro ***un anno successivo*** alla data in cui l'ente o il gruppo di cui l'ente fa parte è stato individuato come G-SII ***o O-SII;***

Or. en

## Emendamento 501

Syed Kamall

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 40

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 bis – paragrafo 2 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) entro due anni dalla data in cui l'autorità di risoluzione ha applicato **lo strumento del bail-in** a norma della direttiva 2014/59/UE;

#### *Emendamento*

(b) entro due anni dalla data in cui l'autorità di risoluzione ha applicato **gli strumenti di risoluzione** a norma della direttiva 2014/59/UE;

Or. en

## Emendamento 502

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 40

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 bis – paragrafo 2 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) entro **due anni** dalla data in cui l'entità di risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati svalutati o convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 al fine di ricapitalizzare l'entità di risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.

#### *Emendamento*

(c) entro **un anno** dalla data in cui l'entità di risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati svalutati o convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 al fine di ricapitalizzare l'entità di risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.

Or. en



## **Emendamento 503**

**Sven Giegold**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 40**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 bis – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Qualora la somma risultante dall'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 1, **lettera a)**, ad ogni entità di risoluzione dello stesso G-SII superi il requisito di fondi propri e passività ammissibili calcolato conformemente all'articolo 12, l'autorità di risoluzione dell'ente impresa madre nell'UE può, previa consultazione delle altre autorità di risoluzione pertinenti, agire in conformità all'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, o all'articolo 45 nonies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.

#### *Emendamento*

3. Qualora la somma risultante dall'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 1 ad ogni entità di risoluzione dello stesso G-SII, **O-SII ed ente non considerato meno significativo conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1024/2013 [SSM]** superi il requisito di fondi propri e passività ammissibili calcolato conformemente all'articolo 12, l'autorità di risoluzione dell'ente impresa madre nell'UE può, previa consultazione delle altre autorità di risoluzione pertinenti, agire in conformità all'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, o all'articolo 45 nonies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.

Or. en

## **Emendamento 504**

**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 40**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 bis – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Qualora la somma risultante dall'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), ad ogni entità di risoluzione dello stesso G-SII superi il requisito di fondi propri e passività ammissibili calcolato conformemente

#### *Emendamento*

3. Qualora la somma risultante dall'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), ad ogni entità di risoluzione dello stesso G-SII **o O-SII** superi il requisito di fondi propri e passività ammissibili calcolato

all'articolo 12, l'autorità di risoluzione dell'ente impresa madre nell'UE può, previa consultazione delle altre autorità di risoluzione pertinenti, agire in conformità all'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, o all'articolo 45 nonies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.

conformemente all'articolo 12, l'autorità di risoluzione dell'ente impresa madre nell'UE può, previa consultazione delle altre autorità di risoluzione pertinenti, agire in conformità all'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, o all'articolo 45 nonies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.

Or. en

**Emendamento 505**  
**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 40**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 92 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Il requisito per i G-SII di cui al paragrafo 1 del presente articolo è moltiplicato per i seguenti fattori:**

**(a) 1,2 nel periodo dal [data di applicazione del presente articolo + 1 anno] al [data di applicazione del presente articolo + 2 anni - 1 giorno];**

**(b) 1,4 nel periodo dal [data di applicazione del presente articolo + 2 anni] al [data di applicazione del presente articolo + 3 anni - 1 giorno];**

**(c) 1,6 nel periodo dal [data di applicazione del presente articolo + 3 anni] al [data di applicazione del presente articolo + 4 anni - 1 giorno];**

**(d) 1,8 nel periodo dal [data di applicazione del presente articolo + 4 anni] al [data di applicazione del presente articolo + 5 anni - 1 giorno].**

Or. en

**Emendamento 506**  
**Sven Giegold**  
a nome del gruppo Verts/ALE  
**Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 40**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 92 ter – titolo

*Testo della Commissione*

Articolo 92 ter  
Requisito di fondi propri e passività  
ammissibili per i G-SII non UE

*Emendamento*

Articolo 92 ter  
Requisito di fondi propri e passività  
ammissibili per i G-SII non UE **e gli enti di  
paesi terzi non considerati meno  
significativi dall'ABE**

Or. en

**Emendamento 507**  
**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 40**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 92 ter – titolo

*Testo della Commissione*

Articolo 92 ter  
Requisito di fondi propri e passività  
ammissibili per i G-SII non UE

*Emendamento*

Articolo 92 ter  
Requisito di fondi propri e passività  
ammissibili per i G-SII **e gli O-SII** non UE

Or. en

**Emendamento 508**  
**Syed Kamall**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 40**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 92 ter – comma 1

*Testo della Commissione*

Gli enti che sono filiazioni significative di G-SII non UE e non sono entità di risoluzione **soddisfano** costantemente un requisito di fondi propri e passività ammissibili **pari al 90 %** dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis.

*Emendamento*

**Le autorità di risoluzione garantiscono che** gli enti che sono filiazioni significative di G-SII non UE e non sono entità di risoluzione **sono tenute a soddisfare** costantemente un requisito di fondi propri e passività ammissibili **per un importo determinato dall'autorità di risoluzione tra il 75 % e il 90 %** dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis.

Or. en

**Emendamento 509**

**Sven Giegold**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 40**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 ter – comma 1

*Testo della Commissione*

Gli enti che sono filiazioni significative di G-SII non UE e non sono entità di risoluzione soddisfano costantemente un requisito di fondi propri e passività ammissibili pari al 90 % dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis.

*Emendamento*

Gli enti che sono filiazioni significative di G-SII non UE **o enti di paesi terzi non considerati meno significativi dall'ABE** e non sono entità di risoluzione soddisfano costantemente un requisito di fondi propri e passività ammissibili pari al 90 % dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis.

Or. en

**Emendamento 510**

**Othmar Karas**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 40**

*Testo della Commissione*

Gli enti che sono filiazioni significative di G-SII non UE e non sono entità di risoluzione soddisfano costantemente un requisito di fondi propri e passività ammissibili **pari al 90 %** dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis.

*Emendamento*

Gli enti che sono filiazioni significative di G-SII non UE e non sono entità di risoluzione soddisfano costantemente un requisito di fondi propri e passività ammissibili **compreso tra il 75 % e il 90 %** dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, **in conformità dell'articolo 92 ter, paragrafo 2.**

Or. en

*Motivazione*

*In linea con la norma globale (le modalità di funzionamento della capacità totale di assorbimento delle perdite dell'FSB), il requisito di fondi propri e passività ammissibili è fissato a un intervallo compreso tra il 75 % e il 90 % per consentire una cooperazione efficace tra autorità d'origine e autorità ospitanti, un'adeguata distribuzione della capacità di assorbimento delle perdite nonché l'attuazione delle strategie di risoluzione transfrontaliere. Il requisito adeguato è fissato dall'autorità di risoluzione ospitante [cfr. emendamento all'articolo 92 ter, paragrafo 2 (nuovo)].*

**Emendamento 511**  
**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 40**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 ter – comma 1

*Testo della Commissione*

Gli enti che sono filiazioni significative di G-SII non UE e non sono entità di risoluzione soddisfano costantemente un requisito di fondi propri e passività ammissibili pari al **90 %** dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis.

*Emendamento*

Gli enti che sono filiazioni significative di G-SII non UE e non sono entità di risoluzione soddisfano costantemente un requisito di fondi propri e passività ammissibili pari al **100 %** dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis.

Or. en

## **Emendamento 512**

**Othmar Karas**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 40**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 ter – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Il requisito di fondi propri e passività ammissibili entro l'intervallo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è determinato dall'autorità ospitante del sottogruppo significativo in consultazione con l'autorità d'origine del gruppo di risoluzione tenendo conto della strategia di risoluzione del gruppo e delle implicazioni sulla stabilità finanziaria.***

Or. en

*Motivazione*

*In linea con la norma globale (le modalità di funzionamento della capacità totale di assorbimento delle perdite dell'FSB), il requisito di fondi propri e passività ammissibili è fissato a un intervallo compreso tra il 75 % e il 90 % per consentire una cooperazione efficace tra autorità d'origine e autorità ospitanti, un'adeguata distribuzione della capacità di assorbimento delle perdite nonché l'attuazione delle strategie di risoluzione transfrontaliere. Il requisito è determinato dall'autorità ospitante del sottogruppo significativo in consultazione con l'autorità d'origine del gruppo di risoluzione.*

## **Emendamento 513**

**Syed Kamall**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 40**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 92 ter – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

A fini di conformità con il paragrafo 1, il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 2 e gli strumenti di passività

A fini di conformità con il paragrafo 1, il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 2 e gli strumenti di passività

ammissibili vengono presi in considerazione soltanto se sono detenuti dall'impresa madre dell'ente in un paese terzo.

ammissibili vengono presi in considerazione soltanto se sono detenuti dall'impresa madre dell'ente in un paese terzo (***direttamente o indirettamente mediante filiazioni***).

Or. en

**Emendamento 514**  
**Othmar Karas**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 41**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 94 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

1. In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione sia pari o inferiore ***alle*** soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile:

*Emendamento*

1. In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione sia pari o inferiore ***a entrambe le*** soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile ***utilizzando i dati dell'ultimo giorno del mese***:

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento chiarisce che occorre applicare entrambe le soglie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) del presente articolo, sulla base di una valutazione effettuata mensilmente utilizzando i dati dell'ultimo giorno del mese.*

**Emendamento 515**  
**Burkhard Balz**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 41**

Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 94 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

(a) il **5 %** delle attività totali dell'ente;

*Emendamento*

(a) il **10 %** delle attività totali dell'ente;

Or. en

**Emendamento 516**  
**Burkhard Balz**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 41**

Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 94 – paragrafo 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) **50 milioni** di EUR.

*Emendamento*

(b) **100 milioni** di EUR.

Or. en

**Emendamento 517**  
**Markus Ferber**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 41**

Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 94 – paragrafo 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) **50 milioni** di EUR.

*Emendamento*

(b) **100 milioni** di EUR.

Or. de

**Emendamento 518**  
**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 41**



Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera a – punto i

*Testo della Commissione*

(i) le posizioni in tassi di cambio e merci;

*Emendamento*

(i) le posizioni in *derivati su* tassi di cambio e merci *che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci esterne al portafoglio di negoziazione*;

Or. en

**Emendamento 519**  
**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 41**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera a – punto i

*Testo della Commissione*

(i) le posizioni in tassi di cambio e *merci*;

*Emendamento*

(i) le posizioni in tassi di cambio;

Or. en

*Motivazione*

*Le esposizioni in merci possono aumentare i rischi nei bilanci degli enti. Pertanto, è prudente inserire tutte le posizioni in merci, lunghe e corte, nel calcolo dell'importo delle posizioni del portafoglio di negoziazione ai fini dell'articolo 94.*

**Emendamento 520**  
**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 41**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 94 – paragrafo 3 bis (nuovo)

**3 bis.** *Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le autorità competenti possono rinunciare ad applicare i requisiti per la gestione del portafoglio di negoziazione di cui agli articoli 102, 103 e 104. Adeguate pratiche di gestione del rischio secondo quanto stabilito agli articoli 74 e 83 della direttiva 2013/36/UE restano immuni.*

Or. en

**Emendamento 521**

**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 42**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 99 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. Le segnalazioni previste dai paragrafi da 1 a 3 sono presentate su base annuale dai piccoli enti come definiti all'articolo 430 bis e, fatto salvo il paragrafo 6, con frequenza semestrale o più frequentemente da tutti gli altri enti.

*Emendamento*

4. Le segnalazioni previste dai paragrafi da 1 a 3 **e dagli articoli 100, 101, 394 e 430** sono presentate su base annuale dai piccoli enti come definiti all'articolo 430 bis e, fatto salvo il paragrafo 6, con frequenza semestrale o più frequentemente da tutti gli altri enti.

Or. en

**Emendamento 522**

**Markus Ferber**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 42**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 99 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. Le segnalazioni previste dai paragrafi da 1 a 3 sono presentate su base annuale **dai piccoli** enti come definiti all'articolo 430 bis e, fatto salvo il paragrafo 6, con frequenza semestrale o più frequentemente da tutti gli altri enti.

*Emendamento*

4. Le segnalazioni previste dai paragrafi da 1 a 3 sono presentate su base annuale **dagli** enti **piccoli e non complessi** come definiti all'articolo 430 bis e, fatto salvo il paragrafo 6, con frequenza semestrale o più frequentemente da tutti gli altri enti.

Or. de

*Motivazione*

*Adeguamento alla definizione di enti "piccoli e non complessi".*

**Emendamento 523**

**Markus Ferber**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 42**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 99 – paragrafo 7 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

7. L'ABE valuta l'impatto finanziario sugli enti del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione<sup>29</sup> in termini di costi di conformità e riferisce le sue conclusioni alla Commissione entro e non oltre il [31 dicembre 2019]. La relazione esamina in particolare se gli obblighi di segnalazione siano stati applicati in modo sufficientemente proporzionato. A tal fine, essa:

---

<sup>29</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n.

*Emendamento*

7. L'ABE valuta l'impatto finanziario sugli enti del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione<sup>29</sup> in termini di costi di conformità e riferisce le sue conclusioni alla Commissione entro e non oltre il [31 dicembre 2019]. La relazione esamina in particolare se gli obblighi di segnalazione siano stati applicati in modo sufficientemente proporzionato. ***Ciò si applica in particolare agli enti piccoli e non complessi.*** A tal fine, essa:

---

<sup>29</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n.

575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

Or. de

## **Emendamento 524**

**Thomas Mann**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 42**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 99 – paragrafo 7 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

(e) raccomanda modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 volte a ridurre gli oneri di segnalazione imposti agli enti o a determinate categorie di enti, ove opportuno, tenuto conto degli obiettivi del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE. La relazione contiene quanto meno raccomandazioni sulle modalità per ridurre il livello di dettaglio dei requisiti di segnalazione per i piccoli enti come definiti all'articolo 430 bis.

#### *Emendamento*

(e) raccomanda modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 volte a ridurre gli oneri di segnalazione imposti agli enti o a determinate categorie di enti, ove opportuno, tenuto conto degli obiettivi del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE. La relazione contiene quanto meno raccomandazioni sulle modalità per ridurre il livello di dettaglio dei requisiti di segnalazione per i piccoli enti come definiti all'articolo 430 bis; ***qualora l'autorità competente non rispetti l'obbligo di segnalazione temporanea dei dati, per gli enti piccoli e non complessi dovrebbe essere possibile, nel caso di un aggiornamento o di un'attuazione non tempestivi delle norme tecniche, un'introduzione graduale.***

Or. de

## **Emendamento 525**

**Othmar Karas**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 42**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 99 – paragrafo 7 – lettera e

*Testo della Commissione*

(e) raccomanda modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 volte a ridurre gli oneri di segnalazione imposti agli enti o a determinate categorie di enti, ove opportuno, tenuto conto degli obiettivi del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE. La relazione contiene quanto meno raccomandazioni sulle modalità per ridurre il livello di dettaglio dei requisiti di segnalazione per i piccoli **enti** come definiti all'**articolo 430 bis**.

*Emendamento*

(e) raccomanda modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 volte a ridurre gli oneri di segnalazione imposti agli enti o a determinate categorie di enti, ove opportuno, tenuto conto degli obiettivi del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE. La relazione contiene quanto meno raccomandazioni sulle modalità per **poter ridurre la portata e** il livello di dettaglio dei requisiti di segnalazione per **gli enti piccoli e non complessi, di modo che i costi medi di conformità attesi per gli enti piccoli e non complessi** come definiti all'**articolo 4, paragrafo 1, punto 144 bis, siano ridotti di almeno il 10 % dopo una piena applicazione dei requisiti di segnalazione ridotti**.

Or. en

*Motivazione*

*La definizione dell'obiettivo di una riduzione dei costi di almeno il 10 % è necessaria al fine di garantire un'applicazione credibile del principio di proporzionalità. Poiché i costi di conformità dipendono in larga misura dalle dimensioni dell'ente, ai fini del calcolo occorre fissare i costi di conformità in relazione al bilancio totale dell'ente.*

**Emendamento 526**

**Marco Valli**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 42**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 99 – paragrafo 7 – lettera e

*Testo della Commissione*

(e) raccomanda modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 volte a ridurre gli oneri di segnalazione imposti agli enti o a determinate categorie di enti, ove opportuno, tenuto conto degli obiettivi del

*Emendamento*

(e) raccomanda modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 volte a ridurre gli oneri di segnalazione imposti agli enti o a determinate categorie di enti, ove opportuno, tenuto conto degli obiettivi del

presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE. La relazione contiene quanto meno raccomandazioni sulle modalità per ridurre il livello di dettaglio dei requisiti di segnalazione per i *piccoli enti come definiti all'articolo 430 bis*.

presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE. La relazione contiene quanto meno raccomandazioni sulle modalità per ridurre il livello di dettaglio dei requisiti di segnalazione per *gli enti piccoli e non complessi, di modo che i costi medi di conformità attesi possano essere ridotti di almeno il 20 % dopo l'applicazione dei requisiti di segnalazione ridotti*.

Or. en

### **Emendamento 527**

**Paul Tang, Jakob von Weizsäcker**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 42**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 99 – paragrafo 7 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

(e) raccomanda modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 volte a ridurre gli oneri di segnalazione imposti agli enti o a determinate categorie di enti, ove opportuno, tenuto conto degli obiettivi del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE. La relazione contiene quanto meno raccomandazioni sulle modalità per ridurre il livello di dettaglio dei requisiti di segnalazione per *i piccoli* enti come definiti all'articolo 430 bis.

#### *Emendamento*

(e) raccomanda modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 volte a ridurre gli oneri di segnalazione imposti agli enti o a determinate categorie di enti, ove opportuno, tenuto conto degli obiettivi del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE. La relazione contiene quanto meno raccomandazioni sulle modalità *in cui norme e orientamenti tecnici possano creare schemi di segnalazione uniformi* per ridurre il livello di dettaglio dei requisiti di segnalazione per *gli* enti *piccoli e non complessi* come definiti all'articolo 430 bis.

Or. en

#### *Motivazione*

*La creazione di schemi di segnalazione uniformi ridurrà l'onere di conformità relativo dei piccoli enti.*

## Emendamento 528

Markus Ferber

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 42

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 99 – paragrafo 7 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

(e) raccomanda modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 volte a ridurre gli oneri di segnalazione imposti agli enti o a determinate categorie di enti, ove opportuno, tenuto conto degli obiettivi del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE. La relazione contiene quanto meno raccomandazioni sulle modalità per ridurre il livello di dettaglio dei requisiti di segnalazione per *i piccoli* enti come definiti all'articolo 430 bis.

#### *Emendamento*

(e) raccomanda modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 volte a ridurre gli oneri di segnalazione imposti agli enti o a determinate categorie di enti, ove opportuno, tenuto conto degli obiettivi del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE. La relazione contiene quanto meno raccomandazioni sulle modalità per ridurre il livello di dettaglio dei requisiti di segnalazione per *gli* enti *piccoli e non complessi* come definiti all'articolo 430 bis.

Or. de

## Emendamento 529

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 42

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 99 – paragrafo 7 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***7 bis. L'ABE è incaricata di elaborare, entro il 31 dicembre 2019, norme tecniche di regolamentazione per attuare un quadro di segnalazione comune dell'UE al fine di semplificare i requisiti di segnalazione nazionali e dell'UE, tra cui la segnalazione a fini di vigilanza, la segnalazione per la risoluzione, la garanzia dei depositi e le finalità di politica monetaria nonché eventuali richieste di dati statistici per assicurare che i requisiti si applichino nello stesso***

*momento. I nuovi requisiti di segnalazione si applicano non prima di due anni dalla loro pubblicazione. I modelli di segnalazione finale devono essere resi disponibili almeno un anno prima della data della loro applicazione. L'ABE, unitamente alla BCE, all'SRB, alle autorità nazionali competenti e alle autorità di risoluzione nonché alle autorità statistiche, redige un calendario sui requisiti di segnalazione aggiuntivi previsti e lo aggiorna annualmente.*

Or. en

### **Emendamento 530**

**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 42**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 99 – paragrafo 8 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*8 bis. Le autorità competenti impongono agli enti piccoli e non complessi quali definiti all'articolo 430 bis di segnalare le informazioni finanziarie richieste ai sensi del paragrafo 2 non più di una volta l'anno.*

Or. en

### **Emendamento 531**

**Othmar Karas**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 42**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 99 – paragrafo 11

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

11. Le autorità competenti possono

11. Le autorità competenti possono



rinunciare ad applicare l'obbligo di segnalare i dati specificati nelle norme tecniche di attuazione di cui al presente articolo e agli articoli 100, 101, 394, 415 e 430, se possono già avere accesso a tali dati con mezzi diversi da quelli di cui alle suddette norme tecniche di attuazione, anche qualora tali informazioni siano a disposizione delle autorità competenti in diversi formati o livelli di dettaglio.

rinunciare ad applicare l'obbligo di segnalare i dati specificati nelle norme tecniche di attuazione di cui al presente articolo e agli articoli 100, 101, 394, 415 e 430, ***ridurre la frequenza della segnalazione, nonché autorizzare l'ente a segnalare i punti di dati modificati e a utilizzare un formato diverso per la segnalazione, se si applica almeno uno dei seguenti elementi:***

***(a)*** possono già avere accesso a tali dati con mezzi diversi da quelli di cui alle suddette norme tecniche di attuazione, anche qualora tali informazioni siano a disposizione delle autorità competenti in diversi formati o livelli di dettaglio; ***l'autorità competente può quindi rinunciare ad applicare l'obbligo di cui al presente paragrafo solamente se i dati ottenuti o aggregati attraverso questi metodi alternativi sono identici ai punti di dati che avrebbero altrimenti dovuto essere segnalati in conformità delle norme tecniche di attuazione applicabili;***

***(b)*** entro un lasso di tempo ragionevole prima della scadenza del termine per la segnalazione dei dati, i punti di dati o i formati non sono stati aggiornati in conformità delle modifiche del presente regolamento;

***(c)*** tenendo conto delle attività di un ente piccolo e non complesso, i punti di dati pertinenti non sono necessari a valutare il rispetto dei requisiti prudenziali o la situazione finanziaria di un ente.

Or. en

#### *Motivazione*

*Fino a quando i requisiti di segnalazione saranno ridotti in conformità dell'articolo 99, paragrafo 7, le autorità competenti devono poter adottare temporaneamente requisiti di segnalazione qualora le norme tecniche non siano state aggiornate o attuate in tempo utile. Se i dati richiesti hanno una minore rilevanza prudenziale, le autorità competenti possono rinunciare ad applicare l'obbligo di segnalare tali dati. Le lettere a), b) e c) non si applicano cumulativamente e il termine "aggregati" di cui alla lettera a) chiarisce che devono essere identici solo i risultati e non i dati utilizzati come input.*

**Emendamento 532**  
**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 42**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 99 – paragrafo 11

*Testo della Commissione*

11. Le autorità competenti possono rinunciare ad applicare l'obbligo di segnalare i dati specificati nelle norme tecniche di attuazione di cui al presente articolo e agli articoli 100, 101, 394, 415 e 430, se possono già avere accesso a tali dati con mezzi diversi da quelli di cui alle suddette norme **tecniche** di attuazione, anche qualora tali informazioni siano a disposizione delle autorità competenti in **diversi formati o livelli di dettaglio**.

*Emendamento*

11. Le autorità competenti possono rinunciare ad applicare l'obbligo di segnalare i dati specificati nelle norme tecniche di attuazione di cui al presente articolo e agli articoli 100, 101, 394, 415 e 430 **o autorizzare l'ente a utilizzare un formato diverso per la segnalazione**, se:

**(a)** possono già avere accesso a tali dati con mezzi diversi da quelli di cui alle suddette norme di attuazione, anche qualora tali informazioni siano a disposizione delle autorità competenti in **un diverso formato; l'autorità competente può quindi rinunciare ad applicare l'obbligo di cui al presente paragrafo o prevedere una deroga solamente se i dati ottenuti o raccolti attraverso questi metodi alternativi sono identici ai punti di dati che avrebbero altrimenti dovuto essere segnalati in conformità delle norme di attuazione applicabili;**

**(b) entro un lasso di tempo ragionevole prima della scadenza del termine per la segnalazione dei dati, i punti di dati o i formati non sono stati aggiornati in conformità delle modifiche del presente regolamento.**

Or. en

## Emendamento 533

Markus Ferber

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 42

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 99 – paragrafo 11

#### *Testo della Commissione*

11. Le autorità competenti possono rinunciare ad applicare l'obbligo di segnalare i dati specificati nelle norme tecniche di attuazione di cui al presente articolo e agli articoli 100, 101, 394, 415 e 430, *se possono già avere accesso a tali dati con mezzi diversi da quelli di cui alle suddette norme tecniche di attuazione, anche qualora tali informazioni siano a disposizione delle autorità competenti in diversi formati o livelli di dettaglio.*

#### *Emendamento*

11. Le autorità competenti possono rinunciare ad applicare l'obbligo di segnalare i dati specificati nelle norme tecniche di attuazione di cui al presente articolo e agli articoli 100, 101, 394, 415 e 430. *Ciò si applica in particolare agli enti piccoli e non complessi.*

Or. de

#### *Motivazione*

*In particolare gli enti piccoli e non complessi sono messi a dura prova da obblighi di segnalazione capillari. Tali enti dovrebbero pertanto godere in special modo di deroghe.*

## Emendamento 534

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 42

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 99 – paragrafo 11

#### *Testo della Commissione*

11. Le autorità competenti *possono rinunciare* ad applicare l'obbligo di segnalare i dati specificati nelle norme tecniche di attuazione di cui al presente articolo e agli articoli 100, 101, 394, 415 e 430, se possono già *avere* accesso *a tali dati* con mezzi diversi da quelli di cui alle suddette norme tecniche di attuazione,

#### *Emendamento*

11. Le autorità competenti, *le autorità statistiche, la BCE nonché le AEV rinunciano* ad applicare l'obbligo di segnalare i dati specificati nelle norme tecniche di attuazione di cui al presente articolo e agli articoli 100, 101, 394, 415 e 430, se *tali dati sono obsoleti o se esse* possono già *avervi* accesso con mezzi

anche qualora tali informazioni siano a disposizione delle autorità competenti in diversi formati o livelli di dettaglio.

diversi da quelli di cui alle suddette norme tecniche di attuazione, anche qualora tali informazioni siano a disposizione delle autorità competenti in diversi formati o livelli di dettaglio. ***Le autorità competenti, di risoluzione, designate e pertinenti utilizzano lo scambio di dati ogniqualvolta possibile.***

Or. en

**Emendamento 535**  
**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 43**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 100 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Gli enti segnalano alle loro autorità competenti il livello di gravami sulle loro attività.

*Emendamento*

1. Gli enti segnalano alle loro autorità competenti il livello di gravami sulle loro attività ***solo se oltre il 15 % delle loro attività è vincolato.***

Or. en

**Emendamento 536**  
**Thomas Mann**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 46 – lettera b bis (nuova)**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 102 – paragrafo 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) è aggiunto il seguente paragrafo 6 bis:***

***6 bis. Gli enti con un portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni a norma dell'articolo 94, paragrafo 1, dovrebbero essere esonerati non solo dal calcolo dei requisiti in materia di fondi***

*propri conformemente alle disposizioni sui portafogli di negoziazione, ma anche dai requisiti operativi del quadro in materia di portafogli di negoziazione.*

Or. de

**Emendamento 537**  
**Othmar Karas**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 46 – lettera b bis (nuova)**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 102 – paragrafo 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) è aggiunto il seguente paragrafo 6 bis:***

***"6 bis. Qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del presente regolamento, indipendentemente dagli obblighi di cui agli articoli 74 e 83 della direttiva 2013/36/UE, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 103 e 104 ter e all'articolo 105, paragrafo 3, della parte tre, titolo I, capo 3, del presente regolamento.";***

Or. en

*Motivazione*

*Le disposizioni della parte tre, titolo I, capo 3, del presente regolamento stabiliscono i requisiti operativi che rappresentano un gravoso onere amministrativo per gli enti con minori attività di negoziazione. In particolare gli articoli 103 e 104 ter e l'articolo 105, paragrafo 3, del CRR possono considerarsi sproporzionati. Detti requisiti non dovrebbero pertanto applicarsi agli enti con un piccolo portafoglio di negoziazione in conformità dell'articolo 94, paragrafo 1, del CRR. Contemporaneamente restano in vigore adeguate pratiche di gestione del rischio di cui agli articoli 74 e 83 della CRDIV.*

**Emendamento 538**  
**Barbara Kappel**

## Proposta di regolamento

### Articolo 1 – punto 48

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 104 – paragrafo 2 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

(e) le attività o le passività finanziarie **valutate al valore equo**;

#### *Emendamento*

(e) le attività o le passività finanziarie **detenute come attività o passività di un conto aziendale**;

Or. en

#### *Motivazione*

*The Commission proposal significantly diverges from the Basel standards. The Basel standards "Minimum capital requirements for market risk – January 2016" include the instruments held as accounting trading assets or liabilities among positions that would customarily be assigned to the trading book. The Commission proposal, instead, includes financial assets or liabilities measured at fair value in the presumptive list of trading book positions. Deviations are although permitted, only in case the bank is able to prove, to the satisfaction of the supervisor, that those asset are not held with trading intent as stated in Article 104 point 4 of CRR "Notwithstanding paragraph 2, an institution may not assign a position in an instrument referred to in points (e) to (i) of paragraph 2 to the trading book where that institution is able to satisfy the competent authorities that the position is not held with trading intend or does not hedge positions held with trading intend". The Basel definition is more clear and consistent with the rationale underlying the definition of the trading book boundary - which lies in the trading intent - and therefore is consistent with the rest of the provisions contained in the new text of Article 104 CRR proposed by the Commission. The Commission proposal, including all financial assets or liabilities measured at fair value in the presumptive list of trading book positions, would determine a huge extension of the scope of the trading book and require banks to provide evidence that a large number of positions shall be assigned to the non-trading book to the satisfaction of the competent authorities, with the risk that different competent authorities will apply different (judgemental) criteria for this. These impacts have not been assessed by the Commission.*

## Emendamento 539

**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

## Proposta di regolamento

### Articolo 1 – punto 48

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 104 – paragrafo 2 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

(e) **le** attività o **le** passività **finanziarie**

#### *Emendamento*

(e) **gli strumenti detenuti come** attività

*valutate al valore equo;*

o passività *di un conto aziendale;*

Or. en

## **Emendamento 540**

**Othmar Karas**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 48**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 104 – paragrafo 2 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

(e) le attività o le passività **finanziarie** *valutate al valore equo;*

#### *Emendamento*

(e) le attività o le passività **che sono tenute e contabilizzate a fini di negoziazione;**

Or. en

#### *Motivazione*

*La disposizione volta ad assegnare automaticamente al portafoglio di negoziazione attività o passività finanziarie valutate al valore equo va oltre le norme di Basilea. È più opportuno concentrarsi sulla finalità della negoziazione, come prescritto dalle norme di Basilea, poiché altrimenti gli enti più piccoli dovrebbero tenere un portafoglio di negoziazione pur non avendo alcuna intenzione di negoziare.*

## **Emendamento 541**

**Burkhard Balz**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 48**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 104 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***Per gli strumenti contemplati alla lettera c), le autorità competenti possono consentire, in deroga al paragrafo 1, di collocare detti strumenti nel portafoglio bancario.***

Or. en

## **Emendamento 542**

**Othmar Karas**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 49**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 104 bis – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Gli enti seguono politiche chiaramente definite per determinare quali circostanze eccezionali giustifichino la riclassificazione di una posizione del portafoglio di negoziazione come posizione esterna al portafoglio di negoziazione o viceversa ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti. Gli enti riesaminano tali politiche almeno una volta l'anno.

#### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

#### *Motivazione*

*(Non concerne la versione italiana)*

## **Emendamento 543**

**Othmar Karas**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 49**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 104 bis – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

***L'ABE elabora orientamenti entro [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] sul significato di circostanze eccezionali ai fini del presente articolo.***

#### *Emendamento*

***Una riclassificazione degli strumenti è ammessa solamente in circostanze eccezionali, che possono comprendere una ristrutturazione bancaria, che comporta la chiusura permanente delle unità di negoziazione, imponendo la***



*conclusione dell'attività commerciale applicabile allo strumento o al portafoglio o un cambiamento dei principi contabili che consente di valutare un elemento al valore equo attraverso il conto profitti e perdite. Eventi di mercato, cambiamenti nella liquidità di uno strumento finanziario o un cambiamento della finalità della negoziazione non costituiscono da soli motivi validi per la nuova designazione di uno strumento a un portafoglio diverso.*

*Una riclassificazione è soggetta ai paragrafi da 2 a 5 e garantisce il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 104. È vietata una riclassificazione degli strumenti a fini di arbitrato regolamentare.*

*(Cfr. norme del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria del gennaio 2016 – Requisiti minimi di capitale per il rischio di mercato – 5. Restrizioni allo spostamento di strumenti tra i portafogli normativi – paragrafo 27)*

Or. en

#### *Motivazione*

*Gli orientamenti dell'ABE ai fini dell'articolo 104 bis, paragrafo 1, non sono necessari dal momento che, in linea con il parere della BCE sul riesame della CRDIV/del CRR, è sufficiente specificare i rispettivi requisiti delle norme del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sui requisiti minimi di capitale per il rischio di mercato nel testo di livello 1.*

**Emendamento 544**  
**Othmar Karas**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 49**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 104 bis – paragrafo 2 – comma 1

*Testo della Commissione*

Le autorità competenti autorizzano a

*Emendamento*

***Oltre alle riclassificazioni direttamente***

riclassificare una posizione del portafoglio di negoziazione come posizione esterna al portafoglio di negoziazione o viceversa ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri solo se l'ente ha fornito per iscritto all'autorità competente la prova che la sua decisione di riclassificare tale posizione è il risultato di una circostanza eccezionale che è coerente con le politiche definite dall'ente in conformità al paragrafo 1. A tale scopo l'ente fornisce sufficienti elementi di prova del fatto che la posizione non soddisfa più la condizione per essere classificata come posizione del portafoglio di negoziazione o esterna al portafoglio di negoziazione a norma dell'articolo 104.

*applicate a norma dell'articolo 104*, le autorità competenti autorizzano a riclassificare una posizione del portafoglio di negoziazione come posizione esterna al portafoglio di negoziazione o viceversa ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri solo se l'ente ha fornito per iscritto all'autorità competente la prova che la sua decisione di riclassificare tale posizione è il risultato di una circostanza eccezionale che è coerente con le politiche definite dall'ente in conformità al paragrafo 1. A tale scopo l'ente fornisce sufficienti elementi di prova del fatto che la posizione non soddisfa più la condizione per essere classificata come posizione del portafoglio di negoziazione o esterna al portafoglio di negoziazione a norma dell'articolo 104.

Or. en

#### *Motivazione*

*L'emendamento dovrebbe chiarire che il trattamento di cui all'articolo 104 bis, paragrafo 2, si applica solo alle riclassificazioni a scelta degli enti e non a quelle imposte dalle norme che definiscono il confine tra il portafoglio bancario e il portafoglio di negoziazione. Potrebbe essere possibile, ad esempio, che un organismo di investimento collettivo debba effettuare uno spostamento al portafoglio bancario se non è possibile il metodo look-through e un nuovo spostamento al portafoglio di negoziazione se tale metodo è nuovamente possibile.*

#### **Emendamento 545** **Peter Simon**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 49**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 104 bis – paragrafo 2 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Le autorità competenti autorizzano a riclassificare una posizione del portafoglio di negoziazione come posizione esterna al portafoglio di negoziazione o viceversa ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri solo se l'ente ha fornito per iscritto all'autorità competente la prova che

#### *Emendamento*

*Oltre alle riclassificazioni direttamente applicate a norma dell'articolo 104*, le autorità competenti autorizzano a riclassificare una posizione del portafoglio di negoziazione come posizione esterna al portafoglio di negoziazione o viceversa ai fini della determinazione dei requisiti di

la sua decisione di riclassificare tale posizione è il risultato di una circostanza eccezionale che è coerente con le politiche definite dall'ente in conformità al paragrafo 1. A tale scopo l'ente fornisce sufficienti elementi di prova del fatto che la posizione non soddisfa più la condizione per essere classificata come posizione del portafoglio di negoziazione o esterna al portafoglio di negoziazione a norma dell'articolo 104.

fondi propri solo se l'ente ha fornito per iscritto all'autorità competente la prova che la sua decisione di riclassificare tale posizione è il risultato di una circostanza eccezionale che è coerente con le politiche definite dall'ente in conformità al paragrafo 1. A tale scopo l'ente fornisce sufficienti elementi di prova del fatto che la posizione non soddisfa più la condizione per essere classificata come posizione del portafoglio di negoziazione o esterna al portafoglio di negoziazione a norma dell'articolo 104.

Or. en

#### *Motivazione*

*(Cfr. parere della BCE (CON/2017/47)). Si raccomanda di introdurre lievi modifiche per chiarire che tale trattamento si applica solo alle riclassificazioni a scelta degli enti e non a quelle imposte dalle norme che definiscono il confine tra il portafoglio bancario e il portafoglio di negoziazione (ad esempio un organismo di investimento collettivo deve effettuare uno spostamento al portafoglio bancario se non è più possibile il metodo look-through e un nuovo spostamento al portafoglio di negoziazione se tale metodo è nuovamente possibile).*

#### **Emendamento 546** **Othmar Karas**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 49**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 104 bis – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. La riclassificazione di una posizione a norma del presente articolo è irrevocabile.

#### *Emendamento*

5. La riclassificazione di una posizione a norma del presente articolo, ***oltre alle riclassificazioni direttamente applicate a norma dell'articolo 104***, è irrevocabile.

Or. en

#### *Motivazione*

*In linea con l'emendamento all'articolo 104 bis, paragrafo 2, il presente emendamento dovrebbe chiarire che il trattamento di cui all'articolo 104 bis, paragrafo 2, si applica solo*

*alle riclassificazioni a scelta degli enti e non a quelle imposte dalle norme che definiscono il confine tra il portafoglio bancario e il portafoglio di negoziazione. Potrebbe essere possibile, ad esempio, che un organismo di investimento collettivo debba effettuare uno spostamento al portafoglio bancario se non è possibile il metodo look-through e un nuovo spostamento al portafoglio di negoziazione se tale metodo è nuovamente possibile.*

#### **Emendamento 547**

**Peter Simon**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 49**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 104 bis – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. La riclassificazione di una posizione a norma del presente articolo è irrevocabile.

#### *Emendamento*

5. La riclassificazione di una posizione a norma del presente articolo, ***oltre alle riclassificazioni direttamente applicate a norma dell'articolo 104***, è irrevocabile.

Or. en

#### *Motivazione*

*(Cfr. parere della BCE (CON/2017/47)). Si raccomanda di introdurre lievi modifiche per chiarire che tale trattamento si applica solo alle riclassificazioni a scelta degli enti e non a quelle imposte dalle norme che definiscono il confine tra il portafoglio bancario e il portafoglio di negoziazione (ad esempio un organismo di investimento collettivo deve effettuare uno spostamento al portafoglio bancario se non è più possibile il metodo look-through e un nuovo spostamento al portafoglio di negoziazione se tale metodo è nuovamente possibile).*

#### **Emendamento 548**

**Anne Sander**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 49**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 104 ter – paragrafo 2 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) ciascuna unità di negoziazione dispone di una chiara struttura

#### *Emendamento*

(b) ciascuna unità di negoziazione dispone di una chiara struttura

organizzativa; le posizioni in una data unità di negoziazione sono gestite da negoziatori designati all'interno dell'ente; ogni negoziatore ha funzioni dedicate nell'unità di negoziazione; **un negoziatore è assegnato ad un'unica unità di negoziazione**; in ciascuna unità di negoziazione un negoziatore assume un ruolo guida nel sorvegliare le attività e gli altri negoziatori dell'unità;

organizzativa; le posizioni in una data unità di negoziazione sono gestite da negoziatori designati all'interno dell'ente; ogni negoziatore ha funzioni dedicate nell'unità di negoziazione;

**(b bis)** in ciascuna unità di negoziazione un negoziatore assume un ruolo guida nel sorvegliare le attività e gli altri negoziatori dell'unità;

Or. en

#### *Motivazione*

*L'emendamento è finalizzato a modificare la proposta della Commissione al fine di consentire la gestione centralizzata dei rischi di mercato in essere in alcune banche cooperative e rivelarsi efficace.*

#### **Emendamento 549**

**Anne Sander**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 51 – lettera b**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 106 – paragrafo 5 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) la posizione è stata attribuita a un'unità di negoziazione stabilita in conformità all'articolo 104 ter, la cui strategia di business consiste esclusivamente nella gestione e nell'attenuazione del rischio di mercato delle coperture interne dell'esposizione al rischio di tasso di interesse. ***A tal fine l'unità di negoziazione può assumere altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse con terzi o altre unità di negoziazione dell'ente, a condizione che tali unità compensino perfettamente il rischio di mercato di queste altre posizioni***

#### *Emendamento*

(a) la posizione è stata attribuita a un'unità di negoziazione stabilita in conformità all'articolo 104 ter, la cui strategia di business consiste esclusivamente nella gestione e nell'attenuazione del rischio di mercato delle coperture interne dell'esposizione al rischio di tasso di interesse;

*soggette al rischio di tasso di interesse assumendo posizioni soggette al rischio di tasso di interesse opposte con terzi;*

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento è finalizzato a modificare la proposta della Commissione al fine di consentire la gestione centralizzata dei rischi di mercato in essere in alcune banche cooperative e rivelatasi efficace.*

**Emendamento 550**

**Anne Sander**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 51 – lettera b**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 106 – paragrafo 5 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) l'ente ha *pienamente documentato come la posizione attenui i rischi di tasso di interesse derivanti da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti di cui agli articoli 84 e 98 della direttiva 2013/36/UE.*

*Emendamento*

(b) *per garantire che l'unità di negoziazione compensi adeguatamente i rischi di mercato derivanti da esposizioni del portafoglio bancario, l'ente ha istituito politiche, procedure, controlli interni, analisi e riesami indipendenti volti a individuare e trattare:*

*i) gli strumenti finanziari che l'unità è pronta ad assumere;*

*ii) le tecniche e le strategie che l'unità può utilizzare per gestire i rischi delle sue attività e il personale responsabile per garantire che le azioni intraprese dall'unità attenuino i rischi;*

*iii) le azioni che l'unità intraprende per attenuare tempestivamente i rischi delle sue esposizioni finanziarie in base ai limiti; i prodotti, gli strumenti e le esposizioni che l'unità può utilizzare ai fini della gestione dei rischi;*

*iv) le azioni che non devono essere intese a creare un'esposizione di mercato;*

*v) i limiti applicabili all'unità che devono*

*basarsi sulla natura e sull'importo dell'attività offerta dall'unità, nonché essere coerenti con la natura e l'importo di tale attività:*

*– l'importo, i tipi e i rischi delle sue attività;*

*– l'importo, i tipi e i rischi dei prodotti, degli strumenti e delle esposizioni che l'unità può utilizzare ai fini della gestione dei rischi;*

*– il livello di esposizioni ai pertinenti fattori di rischio derivanti dalle sue esposizioni finanziarie.*

Or. en

#### *Motivazione*

*L'emendamento è finalizzato a modificare la proposta della Commissione al fine di consentire la gestione centralizzata dei rischi di mercato in essere in alcune banche cooperative e rivelatasi efficace.*

#### **Emendamento 551**

**Anne Sander**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 51 – lettera b**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 106 – paragrafi 6 e 6 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

*6. I requisiti di fondi propri per i rischi di mercato di tutte le posizioni attribuite all'unità di negoziazione o da essa assunte di cui al paragrafo 3, lettera a), sono calcolati su base autonoma come un portafoglio separato e si aggiungono ai requisiti di fondi propri per le altre posizioni del portafoglio di negoziazione.*

#### *Emendamento*

*6. In deroga al paragrafo 5, qualora l'ente copra l'esposizione al rischio di tasso di interesse esterna al portafoglio di negoziazione effettuando un'operazione infragruppo registrata nel portafoglio di negoziazione su base autonoma, tale posizione è considerata una copertura interna ai fini della valutazione dei rischi di tasso di interesse derivanti da posizioni diverse dalla negoziazione, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:*

*(a) la posizione è stata attribuita a un'unità di negoziazione stabilita a norma*

*dell'articolo 104 ter;*

*(b) l'unità di negoziazione soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 5, lettera b);*

*(c) l'ente ha pienamente documentato come la posizione attenui i rischi di tasso di interesse derivanti da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti di cui agli articoli 84 e 98 della direttiva 2013/36/UE.*

*6 bis. I requisiti di cui ai paragrafi 5 e 6 si applicano alle operazioni negoziate a seguito della data di applicazione del presente regolamento, come definito alla parte dieci, titolo II bis, articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.*

Or. en

#### *Motivazione*

*L'emendamento è finalizzato a modificare la proposta della Commissione al fine di consentire la gestione centralizzata dei rischi di mercato in essere in alcune banche cooperative e rivelatasi efficace.*

#### **Emendamento 552**

**Thierry Cornillet**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 52 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 113 – paragrafo 6 – lettera d

#### *Testo in vigore*

d) la controparte ha sede nello stesso Stato membro dell'ente;

#### *Emendamento*

*(52 bis) all'articolo 113, paragrafo 6, la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

*"d) la controparte ha sede nello stesso Stato membro dell'ente o entrambi hanno sede negli Stati membri appartenenti all'Unione bancaria;"*

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex%3A32013R0575>)*



## Motivazione

*Le esposizioni infragruppo dovrebbero essere costantemente esenti, indipendentemente dalle considerazioni di carattere giurisdizionale, qualora l'autorità competente riscontri che le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 6, lettere a), b), c) ed e), del CRR sono soddisfatte. La condizione d) (vale a dire che la controparte del gruppo è ubicata nello stesso Stato membro) dovrebbe essere ampliata affinché la controparte possa essere fisicamente situata in uno degli Stati membri appartenenti all'Unione bancaria.*

### Emendamento 553

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 1 – punto 52 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 113 – paragrafo 6 – lettera d

*Testo in vigore*

*Emendamento*

d) la controparte ha sede nello stesso Stato membro dell'ente;

**(52 bis) all'articolo 113, paragrafo 6, la lettera d) è sostituita dalla seguente:**

**"d) la controparte ha sede nello stesso Stato membro dell'ente o entrambi hanno sede negli Stati membri appartenenti all'Unione bancaria;"**

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575&qid=1516908257263>)*

## Motivazione

*To reduce barriers to the free movement of capital within cross-border groups, the scope of application of BCBS standards as they are currently implemented in the EU should be revisited. In the short term however, if it is not possible to amend the scope of these standards in the EU, it is necessary to reconsider current waiver provisions and the treatment of intragroup exposures, extending their exemptions and streamlining the wide range of different types of discretions that currently exist for Competent Authorities and Member States so that the movement of funds within groups is not unduly hampered by regulatory restrictions.*

### Emendamento 554

Othmar Karas

## Proposta di regolamento

### Articolo 1 – punto 52 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 117 – paragrafo 2

#### *Testo in vigore*

2. Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:

- a) la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;
- b) la Società finanziaria internazionale;
- c) la Banca interamericana di sviluppo;
- d) la Banca asiatica di sviluppo;
- e) la Banca africana di sviluppo;
- f) la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
- g) la Nordic Investment Bank;
- h) la Banca di sviluppo dei Caraibi;
- i) la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
- j) la Banca europea per gli investimenti;
- k) il Fondo europeo per gli investimenti;
- l) l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;
- m) lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni;
- n) la Banca islamica di sviluppo.

#### *Emendamento*

**(52 bis) all'articolo 117, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

"2. Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:

- a) la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;
- b) la Società finanziaria internazionale;
- c) la Banca interamericana di sviluppo;
- d) la Banca asiatica di sviluppo;
- e) la Banca africana di sviluppo;
- f) la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
- g) la Nordic Investment Bank;
- h) la Banca di sviluppo dei Caraibi;
- i) la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
- j) la Banca europea per gli investimenti;
- k) il Fondo europeo per gli investimenti;
- l) l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;
- m) lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni;
- n) la Banca islamica di sviluppo;

***n bis) l'IDA (International Development Association, Associazione internazionale di sviluppo).***

***Ai fini del presente paragrafo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare, tenendo conto delle valutazioni di equivalenza normativa esistenti, se le banche***

***multilaterali di sviluppo non ancora incluse nell'elenco del presente paragrafo soddisfino i requisiti cui assegnare una ponderazione del rischio pari allo 0 %.";***

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex%3A32013R0575>)

*Motivazione*

*In the last replenishment round negotiations of the International Development Association (IDA-18) in December 2016 it was agreed that IDA will start gradually accessing capital markets to boost the financing capacity available to low-income countries. As it is in the interest of the EU to ensure a favourable regulatory treatment, this amendment adds the IDA to the list of multilateral development banks in CRR Article 117 (2) to which exposures shall be assigned a 0 % risk weight. Also, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts to specify under consideration of existing regulatory equivalence assessments as to whether multilateral development banks not yet included in this list fulfil the requirements to be assigned a 0% risk weight.*

**Emendamento 555**

**Marco Valli**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 52 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 123 – parte introduttiva

*Testo in vigore*

Le esposizioni che soddisfano i seguenti criteri ricevono una ponderazione del rischio del **75 %**:

*Emendamento*

**(52 bis)** *all'articolo 123, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:*

*"Le esposizioni che soddisfano i seguenti criteri ricevono una ponderazione del rischio del **50 %**:";*

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=it>)

*Motivazione*

*Rigorosi requisiti patrimoniali per il credito hanno inciso direttamente sulla capacità delle banche di fornire prestiti alle persone e alle PMI. Pertanto, viene proposta una ponderazione del rischio inferiore pari al 50 % per tutte le esposizioni al dettaglio, in modo da consentire alle banche di sostenere meglio l'economia reale.*

**Emendamento 556**  
**Fulvio Martusciello**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 52 bis (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 123 – parte introduttiva

*Testo in vigore*

Le esposizioni che soddisfano i seguenti criteri ricevono una ponderazione del rischio del 75 %:

*Emendamento*

**(52 bis)** *all'articolo 123, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:*

*"Le esposizioni che soddisfano i seguenti criteri ricevono una ponderazione del rischio del 60 %:";*

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=it>)*

**Emendamento 557**  
**Marco Valli**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 52 bis (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 123 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(52 bis)** *è inserito il seguente articolo 123 bis:*

**"Articolo 123 bis**

***Le esposizioni ai prestiti che sono garantiti da pagamenti di retribuzioni o pensioni e che sono assistiti da garanzia di***

***(i) un'assicurazione obbligatoria che copre i rischi di decesso, incapacità lavorativa o disoccupazione del mutuatario;***

***(ii) rimborsi diretti dal datore di lavoro o dall'ente previdenziale mediante la detrazione diretta dallo stipendio o dalla***

*pensione del debitore; e*

*(iii) rata mensile che non supera il 35 % della retribuzione netta mensile o della pensione netta mensile,*

*ricevono una ponderazione del rischio del 35 %.";*

Or. en

## **Emendamento 558**

**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 52 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 124

#### *Testo in vigore*

Articolo 124

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili

1. Se le condizioni di cui ***all'articolo*** 125 o ***all'articolo*** 126 non sono soddisfatte, le esposizioni o eventuali parti di esposizioni pienamente garantite da un'ipoteca su beni immobili ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, ad eccezione delle parti dell'esposizione assegnate ad un'altra classe. Alla parte dell'esposizione che supera il valore dell'ipoteca del bene immobile è assegnato il fattore di ponderazione del rischio applicabile alle esposizioni non garantite della controparte interessata.

La parte di un'esposizione trattata come pienamente garantita da beni immobili non supera l'importo del valore di mercato del bene costituito in garanzia o, in quegli Stati

#### *Emendamento*

***(52 bis)*** ***l'articolo 124 è sostituito dal seguente:***

"Articolo 124

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili

***-1. Ai fini del presente articolo, l'autorità designata è l'autorità di cui all'articolo 458, paragrafo 1.***

1. Se le condizioni di cui ***agli articoli*** 125 e 126 non sono soddisfatte, le esposizioni o eventuali parti di esposizioni pienamente garantite da un'ipoteca su beni immobili ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, ad eccezione delle parti dell'esposizione assegnate ad un'altra classe. Alla parte dell'esposizione che supera il valore dell'ipoteca del bene immobile è assegnato il fattore di ponderazione del rischio applicabile alle esposizioni non garantite della controparte interessata.

La parte di un'esposizione trattata come pienamente garantita da beni immobili non supera l'importo del valore di mercato del bene costituito in garanzia o, in quegli Stati

membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, il valore del credito ipotecario in questione.

2. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101, e di eventuali altri indicatori rilevanti, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se il fattore di ponderazione del rischio del 35 % per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui all'articolo 125 e il fattore di ponderazione del rischio del 50 % per le esposizioni garantite da immobili non residenziali di cui all'articolo 126, ubicati sul loro territorio, siano basati in maniera appropriata su quanto segue:

- a) le perdite effettive delle esposizioni garantite da immobili;
- b) gli sviluppi sul mercato dei beni immobili.

*Le autorità competenti possono fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più severi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria.*

*Per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali, l'autorità competente fissa il fattore di ponderazione del rischio in una percentuale dal 35 % al 150 %.*

*Per le esposizioni garantite da immobili non residenziali, l'autorità competente fissa il fattore di ponderazione del rischio in una percentuale dal 50 % al 150 %.*

*Entro tali intervalli, il fattore di ponderazione del rischio più elevato è fissato sulla base delle perdite effettive e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili e di considerazioni relative alla stabilità finanziaria. Se la valutazione dimostra che i fattori di*

membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, il valore del credito ipotecario in questione.

2. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101, e di eventuali altri indicatori rilevanti, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno ***o su richiesta dell'autorità designata***, a valutare se il fattore di ponderazione del rischio del 35 % per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui all'articolo 125 e il fattore di ponderazione del rischio del 50 % per le esposizioni garantite da immobili non residenziali di cui all'articolo 126, ubicati sul loro territorio, siano basati in maniera appropriata su quanto segue:

- a) le perdite effettive delle esposizioni garantite da immobili;
- b) gli sviluppi sul mercato dei beni immobili.

*Le autorità competenti condividono il risultato della loro valutazione con le autorità designate.*

*ponderazione del rischio di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, non rispecchiano i rischi effettivi relativi a uno o più segmenti immobiliari di dette esposizioni, pienamente garantite da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti del proprio territorio, le autorità competenti fissano, per tali segmenti immobiliari delle esposizioni, un fattore di ponderazione del rischio più elevato, corrispondente ai rischi effettivi.*

*Le autorità competenti consultano l'ABE circa le rettifiche ai fattori di ponderazione del rischio e i criteri applicati, che saranno calcolati conformemente ai criteri stabiliti al presente paragrafo, specificati dalle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. L'ABE pubblica i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che le autorità competenti fissano per le esposizioni di cui agli articoli 125, 126 e 199, paragrafo 1, lettera a).*

*3. Quando le autorità competenti fissano un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più rigorosi, gli enti dispongono di un periodo transitorio di 6 mesi per l'applicazione del nuovo fattore di ponderazione del rischio.*

*3. Laddove, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, un'autorità competente concluda che i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 125, paragrafo 2, o all'articolo 126, paragrafo 2, non rispecchiano i rischi effettivi relativi alle esposizioni pienamente garantite da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali situati nello Stato membro dell'autorità competente, essa aumenta i fattori di ponderazione del rischio applicabili a tali esposizioni o impone criteri più rigorosi rispetto a quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, o all'articolo 126, paragrafo 2.*

*L'autorità designata può chiedere all'autorità competente di effettuare una valutazione a norma del paragrafo 2 del presente articolo. L'autorità designata può fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più rigorosi*

*rispetto a quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, laddove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

*a) ha consultato l'autorità competente e il CERS sulle modifiche;*

*b) ritiene che astenersi dall'attuazione delle modifiche incida significativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura nel suo Stato membro. L'autorità competente consulta l'ABE e informa l'autorità designata in merito alle rettifiche ai fattori di ponderazione del rischio e ai criteri applicati.*

*L'autorità competente e l'autorità designata comunicano all'ABE e al CERS eventuali rettifiche ai fattori di ponderazione del rischio e ai criteri applicati a norma del presente paragrafo.*

*L'ABE e il CERS pubblicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che le autorità fissano per le esposizioni di cui agli articoli 125, 126 e 199, paragrafo 1, lettera a).*

**4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:**

**a) i criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario dell'immobile di cui al paragrafo 1;**

**b) le condizioni esposte al paragrafo 2 di cui le autorità competenti tengono conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio più elevati, in particolare l'esistenza di "considerazioni relative alla stabilità finanziaria".**

**4. Ai fini del paragrafo 3, l'autorità competente e l'autorità designata possono fissare i fattori di ponderazione del rischio nei seguenti intervalli di valori:**

**a) dal 35 % al 150 % per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali;**

**b) dal 50 % al 150 % per le esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali.**

**4 bis. Se un'autorità competente o designata fissa fattori di ponderazione del rischio più elevati o criteri più rigorosi a norma del paragrafo 3, gli enti dispongono di un periodo transitorio di 6 mesi per l'applicazione del nuovo fattore di ponderazione del rischio. Gli enti applicano i fattori di ponderazione del**



*rischio più elevati o criteri più rigorosi, a seconda dei casi, a tutte le loro esposizioni corrispondenti garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali e residenziali situati in tale Stato membro.*

*4 ter. L'ABE, in collaborazione con il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario di cui al paragrafo 1 e le condizioni esposte al paragrafo 2 di cui le autorità competenti tengono conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio più elevati.*

*L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2019.*

*Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.*

5. Alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali e residenziali situati in un altro Stato membro, gli enti di uno Stato membro applicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che sono stati fissati dalle autorità **competenti** di tale Stato membro.

5. Alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali e residenziali situati in un altro Stato membro, gli enti di uno Stato membro applicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che sono stati fissati dalle autorità di tale Stato membro.”;

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex%3A32013R0575>)*

## **Emendamento 559**

**Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 52 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 124 – paragrafo 2

*Testo in vigore*

*Emendamento*

*(52 bis) all'articolo 124, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

2. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101, e di eventuali altri indicatori rilevanti, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se il fattore di ponderazione del rischio del 35 % per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui all'articolo 125 e il fattore di ponderazione del rischio del 50 % per le esposizioni garantite da immobili non residenziali di cui all'articolo 126, ubicati sul loro territorio, siano basati in maniera appropriata su quanto segue:

- a) le perdite effettive delle esposizioni garantite da immobili;
- b) gli sviluppi sul mercato dei beni immobili.

Le autorità competenti possono fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più severi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria.

Per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali, l'autorità competente fissa il fattore di ponderazione del rischio in una percentuale dal 35 % al 150 %.

Per le esposizioni garantite da immobili non residenziali, l'autorità competente fissa il fattore di ponderazione del rischio in una percentuale dal 50 % al 150 %.

Entro tali intervalli, il fattore di ponderazione del rischio più elevato è fissato sulla base delle perdite effettive e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili e di considerazioni relative alla stabilità finanziaria. Se la valutazione dimostra che i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, non rispecchiano i rischi effettivi relativi a uno o più segmenti immobiliari di dette esposizioni, pienamente garantite da ipoteche su

"2. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101, e di eventuali altri indicatori rilevanti, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se il fattore di ponderazione del rischio del **20 % o del** 35 % per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui all'articolo 125 e il fattore di ponderazione del rischio del 50 % per le esposizioni garantite da immobili non residenziali di cui all'articolo 126, ubicati sul loro territorio, siano basati in maniera appropriata su quanto segue:

- a) le perdite effettive delle esposizioni garantite da immobili;
- b) gli sviluppi sul mercato dei beni immobili.

Le autorità competenti possono fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più severi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria.

Per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali, l'autorità competente fissa il fattore di ponderazione del rischio in una percentuale dal **20 %** al 150 %.

Per le esposizioni garantite da immobili non residenziali, l'autorità competente fissa il fattore di ponderazione del rischio in una percentuale dal 50 % al 150 %.

Entro tali intervalli, il fattore di ponderazione del rischio più elevato è fissato sulla base delle perdite effettive e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili e di considerazioni relative alla stabilità finanziaria. Se la valutazione dimostra che i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, non rispecchiano i rischi effettivi relativi a uno o più segmenti immobiliari di dette esposizioni, pienamente garantite da ipoteche su

immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti del proprio territorio, le autorità competenti fissano, per tali segmenti immobiliari delle esposizioni, un fattore di ponderazione del rischio più elevato, corrispondente ai rischi effettivi.

Le autorità competenti consultano l'ABE circa le rettifiche ai fattori di ponderazione del rischio e i criteri applicati, che saranno calcolati conformemente ai criteri stabiliti al presente paragrafo, specificati dalle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. L'ABE pubblica i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che le autorità competenti fissano per le esposizioni di cui agli articoli 125, 126 e 199, *paragrafo 1, lettera a*).

immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti del proprio territorio, le autorità competenti fissano, per tali segmenti immobiliari delle esposizioni, un fattore di ponderazione del rischio più elevato, corrispondente ai rischi effettivi.

Le autorità competenti consultano l'ABE circa le rettifiche ai fattori di ponderazione del rischio e i criteri applicati, che saranno calcolati conformemente ai criteri stabiliti al presente paragrafo, specificati dalle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. L'ABE pubblica i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che le autorità competenti fissano per le esposizioni di cui agli articoli 125, 126 e 199.";

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex%3A32013R0575>)*

## **Emendamento 560**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 52 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 124 – paragrafo 2

#### *Testo in vigore*

2. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101, e di eventuali altri indicatori rilevanti, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se il fattore di ponderazione del rischio del **35 %** per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui all'articolo 125 e il fattore di ponderazione del rischio del **50 %** per le esposizioni garantite da immobili non residenziali di cui all'articolo 126, ubicati sul loro territorio, siano basati

#### *Emendamento*

**(52 bis) all'articolo 124, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

"2. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101, e di eventuali altri indicatori rilevanti, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se il fattore di ponderazione del rischio del **10 % o del 25 %** per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui all'articolo 125 e il fattore di ponderazione del rischio del **40 %** per le esposizioni garantite da immobili non residenziali di cui all'articolo 126, ubicati sul loro

in maniera appropriata su quanto segue:

- a) le perdite effettive delle esposizioni garantite da immobili;
- b) gli sviluppi sul mercato dei beni immobili.

Le autorità competenti possono fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più severi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria.

Per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali, l'autorità competente fissa il fattore di ponderazione del rischio in una percentuale dal **35 %** al 150 %.

Per le esposizioni garantite da immobili non residenziali, l'autorità competente fissa il fattore di ponderazione del rischio in una percentuale dal **50 %** al 150 %.

Entro tali intervalli, il fattore di ponderazione del rischio più elevato è fissato sulla base delle perdite effettive e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili e di considerazioni relative alla stabilità finanziaria. Se la valutazione dimostra che i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, non rispecchiano i rischi effettivi relativi a uno o più segmenti immobiliari di dette esposizioni, pienamente garantite da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti del proprio territorio, le autorità competenti fissano, per tali segmenti immobiliari delle esposizioni, un fattore di ponderazione del rischio più elevato, corrispondente ai rischi effettivi.

Le autorità competenti consultano l'ABE circa le rettifiche ai fattori di ponderazione del rischio e i criteri applicati, che saranno calcolati conformemente ai criteri stabiliti al presente paragrafo, specificati dalle

territorio, siano basati in maniera appropriata su quanto segue:

- a) le perdite effettive delle esposizioni garantite da immobili;
- b) gli sviluppi sul mercato dei beni immobili.

Le autorità competenti possono fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più severi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria.

Per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali, l'autorità competente fissa il fattore di ponderazione del rischio in una percentuale dal **10 %** al 150 %.

Per le esposizioni garantite da immobili non residenziali, l'autorità competente fissa il fattore di ponderazione del rischio in una percentuale dal **40 %** al 150 %.

Entro tali intervalli, il fattore di ponderazione del rischio più elevato è fissato sulla base delle perdite effettive e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili e di considerazioni relative alla stabilità finanziaria. Se la valutazione dimostra che i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, non rispecchiano i rischi effettivi relativi a uno o più segmenti immobiliari di dette esposizioni, pienamente garantite da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti del proprio territorio, le autorità competenti fissano, per tali segmenti immobiliari delle esposizioni, un fattore di ponderazione del rischio più elevato, corrispondente ai rischi effettivi.

Le autorità competenti consultano l'ABE circa le rettifiche ai fattori di ponderazione del rischio e i criteri applicati, che saranno calcolati conformemente ai criteri stabiliti al presente paragrafo, specificati dalle

norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. L'ABE pubblica i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che le autorità competenti fissano per le esposizioni di cui agli articoli 125, 126 e 199, paragrafo 1, lettera a).

norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. L'ABE pubblica i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che le autorità competenti fissano per le esposizioni di cui agli articoli 125, 126 e 199, paragrafo 1, lettera a).”;

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0575&rid=1>)

### *Motivazione*

*Fattori di ponderazione del rischio inferiori per le esposizioni degli immobili consentiranno di promuovere l'economia reale. Un maggiore livello di liquidità nel mercato immobiliare contribuirà al rigetto dei crediti deteriorati.*

## **Emendamento 561** **Fulvio Martusciello**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 52 bis (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 124 – paragrafo 2

### *Testo in vigore*

2. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101, e di eventuali altri indicatori rilevanti, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se il fattore di ponderazione del rischio del 35 % per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui all'articolo 125 e il fattore di ponderazione del rischio del 50 % per le esposizioni garantite da immobili non residenziali di cui all'articolo 126, ubicati sul loro territorio, siano basati in maniera appropriata su quanto segue:

- a) le perdite effettive delle esposizioni garantite da immobili;
- b) gli sviluppi sul mercato dei beni

### *Emendamento*

**(52 bis) all'articolo 124, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

”2. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101, e di eventuali altri indicatori rilevanti, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se il fattore di ponderazione del rischio del **20 % o del 35 %** per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui all'articolo 125 e il fattore di ponderazione del rischio del 50 % per le esposizioni garantite da immobili non residenziali di cui all'articolo 126, ubicati sul loro territorio, siano basati in maniera appropriata su quanto segue:

- a) le perdite effettive delle esposizioni garantite da immobili;
- b) gli sviluppi sul mercato dei beni

immobili.

Le autorità competenti possono fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più severi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria.

Per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali, l'autorità competente fissa il fattore di ponderazione del rischio in una percentuale dal **35 %** al 150 %.

Per le esposizioni garantite da immobili non residenziali, l'autorità competente fissa il fattore di ponderazione del rischio in una percentuale dal 50 % al 150 %.

Entro tali intervalli, il fattore di ponderazione del rischio più elevato è fissato sulla base delle perdite effettive e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili e di considerazioni relative alla stabilità finanziaria. Se la valutazione dimostra che i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, non rispecchiano i rischi effettivi relativi a uno o più segmenti immobiliari di dette esposizioni, pienamente garantite da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti del proprio territorio, le autorità competenti fissano, per tali segmenti immobiliari delle esposizioni, un fattore di ponderazione del rischio più elevato, corrispondente ai rischi effettivi.

Le autorità competenti consultano l'ABE circa le rettifiche ai fattori di ponderazione del rischio e i criteri applicati, che saranno calcolati conformemente ai criteri stabiliti al presente paragrafo, specificati dalle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. L'ABE pubblica i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che le autorità competenti fissano per le esposizioni di cui agli articoli

immobili.

Le autorità competenti possono fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più severi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria.

Per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali, l'autorità competente fissa il fattore di ponderazione del rischio in una percentuale dal **20 %** al 150 %.

Per le esposizioni garantite da immobili non residenziali, l'autorità competente fissa il fattore di ponderazione del rischio in una percentuale dal 50 % al 150 %.

Entro tali intervalli, il fattore di ponderazione del rischio più elevato è fissato sulla base delle perdite effettive e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili e di considerazioni relative alla stabilità finanziaria. Se la valutazione dimostra che i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, non rispecchiano i rischi effettivi relativi a uno o più segmenti immobiliari di dette esposizioni, pienamente garantite da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti del proprio territorio, le autorità competenti fissano, per tali segmenti immobiliari delle esposizioni, un fattore di ponderazione del rischio più elevato, corrispondente ai rischi effettivi.

Le autorità competenti consultano l'ABE circa le rettifiche ai fattori di ponderazione del rischio e i criteri applicati, che saranno calcolati conformemente ai criteri stabiliti al presente paragrafo, specificati dalle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. L'ABE pubblica i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che le autorità competenti fissano per le esposizioni di cui agli articoli

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=it>)

## **Emendamento 562**

**Anne Sander**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 52 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 125 – paragrafo 1

#### *Testo in vigore*

1. A meno che le autorità competenti non decidano altrimenti, in conformità con l'articolo 124, paragrafo 2, le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali sono trattate come segue:

a) le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario beneficiario nel caso di imprese di investimento a carattere personale (personal investment company) ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 35 %;

b) le esposizioni verso un locatario nell'ambito di operazioni di leasing su immobili residenziali, dove l'ente è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 35 % a condizione che l'esposizione dell'ente sia pienamente e completamente garantita dalla proprietà del bene.

#### *Emendamento*

**(52 bis) all'articolo 125, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

"1. A meno che le autorità competenti non decidano altrimenti, in conformità con l'articolo 124, paragrafo 2, le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche **o garanzie equivalenti** su immobili residenziali sono trattate come segue:

a) le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche **o protezione ammissibile ai sensi dell'articolo 201** su immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario beneficiario nel caso di imprese di investimento a carattere personale (personal investment company) ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 35 %;

b) le esposizioni verso un locatario nell'ambito di operazioni di leasing su immobili residenziali, dove l'ente è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 35 % a condizione che l'esposizione dell'ente sia pienamente e completamente garantita dalla proprietà del bene.";

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575&qid=1516908257263>)

*Motivazione*

*L'emendamento è finalizzato a garantire le stesse condizioni di parità a tutti gli attori dell'attività su immobili residenziali e a riconoscere indirettamente a livello europeo l'importanza e la solidità di altre garanzie equivalenti all'ipoteca.*

**Emendamento 563**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 52 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 125 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo in vigore*

a) le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario beneficiario nel caso di imprese di investimento a carattere personale (personal investment company) ricevono un fattore di ponderazione del rischio del **35 %**;

*Emendamento*

**(52 ter) all'articolo 125, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:**

**"a) le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario beneficiario nel caso di imprese di investimento a carattere personale (personal investment company) ricevono un fattore di ponderazione del rischio del **10 % o del 25 % in conformità delle condizioni di cui al paragrafo 2;**"**

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0575&from=IT>)

*Motivazione*

*Fattori di ponderazione del rischio inferiori per le esposizioni degli immobili contribuiranno a promuovere l'economia reale. Un maggiore livello di liquidità nel mercato immobiliare contribuirà al rigetto dei crediti deteriorati.*



**Emendamento 564**  
**Herbert Dorfmann**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 52 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 125 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo in vigore*

a) le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario beneficiario nel caso di imprese di investimento a carattere personale (personal investment company) ricevono un fattore di ponderazione del rischio del **35 %**;

*Emendamento*

**(52 bis)** *all'articolo 125, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

"a) le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario beneficiario nel caso di imprese di investimento a carattere personale (personal investment company) ricevono un fattore di ponderazione del rischio del **20 %**;"

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-20180101&qid=1516112581915&from=IT>)*

**Emendamento 565**  
**Caroline Nagtegaal**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 52 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 125 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo in vigore*

a) le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario beneficiario nel caso di imprese di investimento a carattere

*Emendamento*

**(52 bis)** *all'articolo 125, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

"a) le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario beneficiario nel caso di imprese di investimento a carattere

personale (personal investment company)  
ricevono un fattore di ponderazione del  
rischio del 35 %;

personale (personal investment company)  
ricevono un fattore di ponderazione del  
rischio del **20 % o del 35 % in conformità  
delle condizioni di cui al paragrafo 2;**;

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=it>)

## **Emendamento 566**

**Marco Valli**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 52 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 125 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo in vigore*

a) le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario beneficiario nel caso di imprese di investimento a carattere personale (personal investment company) ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 35 %;

*Emendamento*

**(52 bis) all'articolo 125, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:**

**"a) le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario beneficiario nel caso di imprese di investimento a carattere personale (personal investment company) ricevono un fattore di ponderazione del rischio del **20 % o del 35 % a seconda delle condizioni di cui al paragrafo 2;**"**;

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=it>)

## **Emendamento 567**

**Fulvio Martusciello**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 52 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 125 – paragrafo 2 – lettera d

*Testo in vigore*

d) salvo diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, la parte del prestito alla quale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio del **35 %** non supera l'80 % del valore di mercato dell'immobile in questione o l'80 % del valore del credito ipotecario dell'immobile in questione negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari.

*Emendamento*

**(52 bis)** *all'articolo 125, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

"d) salvo diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, la parte del prestito alla quale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio del **20 %** non supera l'80 % del valore di mercato dell'immobile in questione o l'80 % del valore del credito ipotecario dell'immobile in questione negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari; **la parte del prestito che supera l'80 % del valore di mercato dell'immobile in questione o l'80 % del valore del credito ipotecario dell'immobile in questione riceve un fattore di ponderazione del rischio del 35 %.**";

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=it>)*

**Emendamento 568**  
**Herbert Dorfmann**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 52 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 125 – paragrafo 2 – lettera d

*Testo in vigore*

d) salvo diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, la parte del prestito alla quale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio del **35 %** non supera l'80 % del valore di mercato dell'immobile in questione o l'80 % del valore del credito ipotecario dell'immobile in questione negli Stati membri che hanno stabilito criteri

*Emendamento*

**(52 bis)** *all'articolo 125, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

"d) salvo diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, la parte del prestito alla quale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio del **20 %** non supera l'80 % del valore di mercato dell'immobile in questione o l'80 % del valore del credito ipotecario dell'immobile in questione negli Stati membri che hanno

rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari.

stabilito criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari.";

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-20180101&qid=1516112581915&from=IT>)*

**Emendamento 569**  
**Caroline Nagtegaal**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 52 bis (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 125 – paragrafo 2 – lettera d

*Testo della Commissione*

d) salvo diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, la parte del prestito alla quale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio del **35 %** non supera **l'80 %** del valore di mercato dell'immobile in questione o **l'80 %** del valore del credito ipotecario dell'immobile in questione negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari.

*Emendamento*

**(52 bis) all'articolo 125, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:**

**"d) salvo diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, la parte del prestito alla quale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio del **20 %** non supera **il 75 %** del valore di mercato dell'immobile in questione o **il 75 %** del valore del credito ipotecario dell'immobile in questione negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari; **la parte del prestito che supera il 75 % del valore di mercato dell'immobile in questione o il 75 % del valore del credito ipotecario dell'immobile in questione riceve un fattore di ponderazione del rischio del 35 %.**"**;

Or. en

**Emendamento 570**  
**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

## Proposta di regolamento

### Articolo 1 – punto 52 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 125 – paragrafo 2 – lettera d

#### *Testo in vigore*

d) salvo diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, la parte del prestito alla quale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio del **35 %** non supera l'80 % del valore di mercato dell'immobile in questione o l'80 % del valore del credito ipotecario dell'immobile in questione negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari.

#### *Emendamento*

**(52 bis) all'articolo 125, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:**

**"d) salvo diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, la parte del prestito alla quale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio del **10 %** non supera l'80 % del valore di mercato dell'immobile in questione o l'80 % del valore del credito ipotecario dell'immobile in questione negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari; **la parte del prestito che supera l'80 % del valore di mercato dell'immobile in questione o l'80 % del valore del credito ipotecario dell'immobile in questione riceve un fattore di ponderazione del rischio del 25 %.**"**;

Or. en

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0575&from=IT>

#### *Motivazione*

*Fattori di ponderazione del rischio inferiori per le esposizioni degli immobili contribuiranno a promuovere l'economia reale. Un maggiore livello di liquidità nel mercato immobiliare contribuirà al rigetto dei crediti deteriorati.*

## Emendamento 571

Marco Valli

## Proposta di regolamento

### Articolo 1 – punto 52 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 125 – paragrafo 2 – lettera d

*Testo in vigore*

d) salvo diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, la parte del prestito alla quale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio del 35 % non supera l'80 % del valore di mercato dell'immobile in questione o l'80 % del valore del credito ipotecario dell'immobile in questione **negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari.**

*Emendamento*

**(52 bis) all'articolo 125, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:**

**"d) salvo diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, la parte del prestito alla quale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio del 20 % non supera l'80 % del valore di mercato dell'immobile in questione o l'80 % del valore del credito ipotecario dell'immobile in questione; la parte del prestito alla quale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio del 35 % non supera l'80 % del valore di mercato dell'immobile in questione o l'80 % del valore del credito ipotecario dell'immobile in questione.";**

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=it>)*

**Emendamento 572**  
**Werner Langen**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 54**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 132 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Gli enti calcolano l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando **l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni** dell'OIC, calcolato secondo i metodi di cui al paragrafo 2, primo comma, per **la percentuale** di quote o azioni detenute da tali enti.

*Emendamento*

1. Gli enti calcolano l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando **il fattore di ponderazione del rischio medio** dell'OIC, calcolato secondo i metodi di cui al paragrafo 2, primo comma, per **il valore contabile** di quote o azioni detenute da tali enti.

Or. de

## Motivazione

*Gli adeguamenti di cui sopra tengono conto della necessità che gli enti che conseguono una differenza positiva sulla base dell'acquisto di attività a valore contabile e del bilanciamento delle attività a valore di mercato non siano discriminati a causa del deposito aggiuntivo di fondi propri. Poiché questo importo differenziale positivo non deriva da un'esposizione in quanto tale, bensì da rendimenti correnti, per i relativi importi non dovrebbe essere necessario depositare ulteriori fondi propri.*

### Emendamento 573

Barbara Kappel

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 1 – punto 54

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 132 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli enti calcolano l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando ***l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni dell'OIC***, calcolato secondo i metodi di cui al paragrafo 2, primo comma, per ***la percentuale*** di quote o azioni detenute da tali enti.

#### *Emendamento*

1. Gli enti calcolano l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando ***il fattore medio di ponderazione del rischio***, calcolato secondo i metodi di cui al paragrafo 2, primo comma, per ***il valore contabile*** di quote o azioni detenute da tali enti.

Or. en

### Emendamento 574

Markus Ferber

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 1 – punto 54

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 132 – paragrafo 2 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Fatto salvo l'articolo 132 ter, paragrafo 2, gli enti che non applicano il metodo look-through o il metodo basato sul regolamento di gestione attribuiscono un fattore di

#### *Emendamento*

Fatto salvo l'articolo 132 ter, paragrafo 2, gli enti che non applicano il metodo look-through o il metodo basato sul regolamento di gestione attribuiscono un fattore di

ponderazione del rischio del **1 250%**  
("metodo fall-back") alle loro esposizioni  
sotto forma di quote o di azioni in OIC.

ponderazione del rischio del **100 %**  
("metodo fall-back") alle loro esposizioni  
sotto forma di quote o di azioni in OIC.

Or. de

**Emendamento 575**  
**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 54**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 132 – paragrafo 3 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

3. Gli enti possono determinare  
***l'importo ponderato per*** il rischio ***delle***  
***esposizioni di un OIC*** conformemente ai  
metodi di cui all'articolo 132 bis, se sono  
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

*Emendamento*

3. Gli enti possono determinare il  
***fattore medio di ponderazione del*** rischio  
conformemente ai metodi di cui  
all'articolo 132 bis, se sono soddisfatte tutte  
le seguenti condizioni:

Or. en

**Emendamento 576**  
**Wolf Klinz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 54**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 132 – paragrafo 3 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

3. Gli enti possono determinare  
***l'importo ponderato per*** il rischio ***delle***  
***esposizioni di un OIC*** conformemente ai  
metodi di cui all'articolo 132 bis, se sono  
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

*Emendamento*

3. Gli enti possono determinare il  
***fattore medio di ponderazione del*** rischio  
conformemente ai metodi di cui  
all'articolo 132 bis, se sono soddisfatte tutte  
le seguenti condizioni:

Or. en



## **Emendamento 577**

**Werner Langen**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 54**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 132 – paragrafo 3 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

3. Gli enti possono determinare ***l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni*** di un OIC conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

#### *Emendamento*

3. Gli enti possono determinare ***il fattore di ponderazione del rischio medio*** di un OIC conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

Or. de

#### *Motivazione*

*Gli adeguamenti di cui sopra tengono conto della necessità che gli enti che conseguono una differenza positiva sulla base dell'acquisto di attività a valore contabile e del bilanciamento delle attività a valore di mercato non siano discriminati a causa del deposito aggiuntivo di fondi propri. Poiché questo importo differenziale positivo non deriva da un'esposizione in quanto tale, bensì da rendimenti correnti, per i relativi importi non dovrebbe essere necessario depositare ulteriori fondi propri.*

## **Emendamento 578**

**Barbara Kappel**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 54**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 132 – paragrafo 3 – lettera c – punto iii

#### *Testo della Commissione*

(iii) se l'ente applica il metodo look-through, le informazioni sulle esposizioni sottostanti sono verificate da un terzo indipendente.

#### *Emendamento*

(iii) se l'ente applica il metodo look-through, le informazioni sulle esposizioni sottostanti sono verificate da un terzo indipendente ***su base annua***.

Or. en

#### *Motivazione*

*La frequenza di verifica in merito alle esposizioni sottostanti designate a un OIC da un terzo*

*in termini giuridici dovrebbe essere semplificata con il suo trattamento in termini pratici: dal momento che qualsiasi frequenza di verifica inferiore a un anno comporterebbe costi più elevati, qualsiasi frequenza di verifica è su base annua.*

## **Emendamento 579**

**Markus Ferber**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 54**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 132 – paragrafo 3 – lettera c – punto III

#### *Testo della Commissione*

(III) se l'ente applica il metodo look-through, le informazioni sulle esposizioni sottostanti sono verificate da un terzo indipendente.

#### *Emendamento*

(III) se l'ente applica il metodo look-through, le informazioni sulle esposizioni sottostanti sono verificate ***una volta l'anno*** da un terzo indipendente.

Or. de

#### *Motivazione*

*Un intervallo di un anno tra le verifiche è sufficiente ad accertare la qualità dei calcoli.*

## **Emendamento 580**

**Markus Ferber**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 54**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 132 – paragrafo 4 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

Gli enti ***che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis*** si possono basare sui calcoli di un terzo purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

#### *Emendamento*

Gli enti si possono basare sui calcoli di un terzo purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

Or. de

*Motivazione*

*I calcoli da parte di terzi dovrebbero essere consentiti anche quando le banche sarebbero in grado di effettuarli da sole.*

**Emendamento 581**

**Markus Ferber**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 54**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 132 – paragrafo 4 – comma 2

*Testo della Commissione*

Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC derivante da tali calcoli per un fattore di 1,2.

*Emendamento*

Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC derivante da tali calcoli per un fattore di 1,2 ***qualora gli enti non dispongano dei dati o delle informazioni necessari per replicare i calcoli.***

Or. de

*Motivazione*

*Secondo il Comitato di Basilea, il fattore di 1,2 dovrebbe essere utilizzato solo quando le banche non dispongono dei dati o delle informazioni necessari per replicare i calcoli.*

**Emendamento 582**

**Ashley Fox**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 55**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 132 bis – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Nell'ambito di questo calcolo, gli enti devono presumere che un OIC aumenti la leva finanziaria nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla legislazione pertinente, se***

*del caso.*

Or. en

**Emendamento 583**  
**Tom Vandenkendelaere**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 56 bis (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 134 – paragrafo 1

*Testo in vigore*

1. I beni materiali ai sensi dell'articolo 4, punto 10, della direttiva 86/635/CEE ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

*Emendamento*

**(56 bis) all'articolo 134, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

**"1. I beni materiali ai sensi dell'articolo 4, punto 10, della direttiva 86/635/CEE e il software non detratto conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %."**

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=it>)*

**Emendamento 584**  
**Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Gabriel Mato, Esther de Lange**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 56 bis (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 134 – paragrafo 1

*Testo in vigore*

1. I beni materiali ai sensi dell'articolo 4, sezione "Attivo", punto 10, della direttiva 86/635/CEE ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

*Emendamento*

**(56 bis) all'articolo 134, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

**"1. I beni materiali ai sensi dell'articolo 4, sezione "Attivo", punto 10, della direttiva 86/635/CEE e il software non detratto conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), ricevono un fattore di**

ponderazione del rischio del 100 %.";

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0575&from=IT>)

#### *Motivazione*

*L'attuale trattamento normativo del software funge da disincentivo per gli enti finanziari a investire nella tecnologia necessaria a intraprenderne la digitalizzazione. Il software è un elemento dell'attivo strategico che consente di rispondere meglio alle esigenze dei consumatori ed elaborare misure di sicurezza informatica, fondamentali per le operazioni bancarie ordinarie; agevola l'attuazione dei requisiti normativi e mantiene il valore in caso di liquidazione. Il software deve essere un'eccezione all'attuale trattamento dei beni immateriali.*

#### **Emendamento 585**

**Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 56 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 134 – paragrafo 7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(56 bis) all'articolo 134 è inserito il seguente nuovo paragrafo 7 bis:**

**"7 bis. Laddove un ente sia il locatario in un contratto di leasing operativo, l'attività che ne deriva consistente nel diritto di utilizzo ha un valore dell'esposizione pari a 0.";**

Or. en

#### *Motivazione*

*Assuming the adoption of the boundary criteria into the CRR (Article 4), lessee bears the investment risk in a Finance-Lease and the lessor bears the investment risk in an Operating-Lease. The prudential treatment should differentiate between leases that present a significant transfer of risks and rewards related to the underlying assets to an institution as a lessee and those that do not instead of solely referring to the accounting treatment which intends to make lease transactions transparent on the balance sheet irrespective of the underlying risk distribution. Leases which do meet the criteria of an operating-lease should be assigned an exposure value of 0 resulting in an RWA of €0. This would be a more appropriate treatment given that the lessor bears the investment risk.*

## **Emendamento 586**

**Markus Ferber**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 57**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 152 – paragrafo 7 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

Gli enti ***che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di un OIC conformemente ai metodi di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5*** si possono basare sui calcoli di un terzo purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

#### *Emendamento*

Gli enti si possono basare sui calcoli di un terzo purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

Or. de

#### *Motivazione*

*I calcoli da parte di terzi dovrebbero essere consentiti anche quando le banche sarebbero in grado di effettuarli da sole.*

## **Emendamento 587**

**Markus Ferber**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 57**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 152 – paragrafo 7 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni di un OIC derivanti da tali calcoli per un fattore di 1,2.

#### *Emendamento*

Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC derivante da tali calcoli per un fattore di 1,2 ***qualora non dispongano dei dati o delle informazioni necessari per replicare i calcoli.***

Or. de

## Motivazione

*Secondo il Comitato di Basilea, il fattore di 1,2 dovrebbe essere utilizzato solo quando le banche non dispongono dei dati o delle informazioni necessari per replicare i calcoli.*

### **Emendamento 588** **Fulvio Martusciello**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 57 bis (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 155 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(57 bis) è inserito il seguente articolo 155 bis:*

*"Articolo 155 bis*

*Rettifica degli importi delle esposizioni dei fattori di ponderazione del rischio per gli investimenti in private equity sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivi*

*1. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per gli investimenti in private equity sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivi di cui agli articoli 128, 132, 152 e 155 conformi al successivo paragrafo 2, sono adeguati secondo le seguenti formule:*

*importo rettificato dell'esposizione ponderato per il rischio = RW il valore dell'esposizione \* 0,85*

*2. La rettifica di cui al paragrafo 1 si applica soltanto alle esposizioni in fondi di private equity purché i loro investimenti siano effettuati in organismi che soddisfano i seguenti criteri:*

*i) nel momento in cui viene effettuato l'investimento, non sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato né a partecipare a un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punti 21 e 22, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del*

*Consiglio;*

*ii) impiegano fino a 499 dipendenti.*

*3. La Commissione, entro (tre anni dopo la data di entrata in vigore), presenta una relazione sull'impatto del requisito stabilito dal presente regolamento per gli investimenti in private equity verso l'attività delle società non quotate e trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.";*

Or. en

### **Emendamento 589**

**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 57 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 164 – paragrafo -1 (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(57 bis) all'articolo 164, il seguente paragrafo -1 è inserito prima del paragrafo 1:*

*"-1. Ai fini del presente articolo, l'autorità designata è l'autorità di cui all'articolo 458, paragrafo 1.";*

Or. en

### **Emendamento 590**

**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 57 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 164 – paragrafi 5, 6 e 7



5. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101 e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili **e di eventuali altri indicatori pertinenti**, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se i valori minimi della LGD di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano appropriati per le esposizioni garantite da immobili residenziali o non residenziali ubicati sul loro territorio. **Le autorità competenti possono fissare, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria, valori minimi della LGD media ponderata per l'esposizione più elevati per le esposizioni garantite da beni immobili sul loro territorio.**

Le autorità competenti **notificano all'ABE le eventuali modifiche dei valori minimi della LGD da esse eseguite conformemente al primo comma e l'ABE pubblica tali valori della LGD.**

**(57 bis) all'articolo 164, i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:**

"5. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101 e **di eventuali altri indicatori pertinenti**, tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno **o su richiesta dell'autorità designata**, a valutare se i valori minimi della LGD di cui al paragrafo 4 del presente articolo, **nonché i valori della LGD delle esposizioni verso imprese garantite da immobili**, siano appropriati per le esposizioni garantite da **ipoteche su** immobili residenziali o non residenziali ubicati sul loro territorio.

Le autorità competenti **condividono il risultato della loro valutazione con le autorità designate.**

**Se, sulla base della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, un'autorità competente conclude che i valori minimi della LGD di cui al paragrafo 4 del presente articolo, o se ritiene che i valori della LGD delle esposizioni verso imprese garantite da immobili, non siano appropriati, fissa valori minimi della LGD più elevati per tali esposizioni sul loro territorio. Detti valori minimi più elevati possono altresì essere applicati al livello di uno o più segmenti immobiliari delle esposizioni situate in una o più parti del proprio territorio.**

**L'autorità designata può chiedere all'autorità competente di effettuare una valutazione a norma del paragrafo 2 del presente articolo. L'autorità designata**

*può fissare valori minimi della LGD più elevati se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:*

*a) ha consultato l'autorità competente e il CERS sulle modifiche;*

*b) ritiene che astenersi dall'attuazione delle modifiche incida significativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura nel suo Stato membro.*

*Le autorità competenti notificano all'ABE e all'autorità designata le eventuali modifiche dei valori minimi della LGD da esse eseguite conformemente al secondo comma e l'ABE pubblica tali valori della LGD.*

*Le autorità designate notificano al CERS le eventuali modifiche dei valori minimi della LGD da esse eseguite conformemente al secondo comma e il CERS pubblica tali valori della LGD.*

6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di cui le autorità competenti devono tener conto nel **determinare** valori *minimi* della LGD **più elevati**.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre **2014**.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7. **Alle** esposizioni **garantite da beni immobili situati** in un altro Stato membro, gli enti di uno Stato membro applicano i valori minimi della LGD più elevati che sono stati fissati dalle autorità competenti di tale Stato membro.

6. L'ABE, **in collaborazione con il CERS**, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di cui le autorità competenti devono tener conto nel **valutare l'adeguatezza dei** valori della LGD **nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 5**.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre **2019**.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7. **A tutte le loro** esposizioni **corrispondenti situate** in un altro Stato membro, gli enti di uno Stato membro applicano i valori minimi della LGD più elevati che sono stati fissati dalle autorità competenti di tale Stato membro **in conformità del paragrafo 5.**”;

Or. en

## **Emendamento 591**

**Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 57 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 166 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(57 bis) all'articolo 166 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:**

**"1 bis. Laddove un ente sia il locatario in un contratto di leasing operativo, un valore dell'esposizione pari a 0 si applica all'attività che ne deriva consistente nel diritto di utilizzo.";**

Or. en

*Motivazione*

*Assuming the adoption of the boundary criteria into the CRR (Article 4), lessee bears the investment risk in a Finance-Lease and the lessor bears the investment risk in an Operating-Lease. The prudential treatment should differentiate between leases that present a significant transfer of risks and rewards related to the underlying assets to an institution as a lessee and those that do not instead of solely referring to the accounting treatment which intends to make lease transactions transparent on the balance sheet irrespective of the underlying risk distribution. Leases which do meet the criteria of an operating-lease should be assigned an exposure value of 0 resulting in an RWA of €0. This would be a more appropriate treatment given that the lessor bears the investment risk.*

## **Emendamento 592**

**Fulvio Martusciello**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 57 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 178 – paragrafo 1

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**(57 bis) all'articolo 178, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

1. Si considera intervenuto un default in

"1. Si considera intervenuto un default in

relazione a un particolare debitore allorché si verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi:

a) l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da immobili residenziali o da immobili non residenziali di PMI nella classe delle esposizioni al dettaglio, **nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico**. Il periodo di 180 giorni non si applica ai fini dell'articolo 127. Nel caso delle esposizioni al dettaglio, gli enti possono applicare la definizione di default di cui al primo comma, lettere a) e b), al livello di una singola linea di credito anziché in relazione agli obblighi totali di un debitore.

Nel caso delle esposizioni **al dettaglio**, gli enti **possono applicare** la definizione di default di cui al primo comma, **lettere a) e b), al livello di una singola linea di credito anziché in relazione agli obblighi totali di un debitore**.

relazione a un particolare debitore allorché si verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi:

a) l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da immobili residenziali o da immobili non residenziali di PMI nella classe delle esposizioni al dettaglio. Il periodo di 180 giorni non si applica ai fini dell'articolo 127. Nel caso delle esposizioni al dettaglio, gli enti possono applicare la definizione di default di cui al primo comma, lettere a) e b), al livello di una singola linea di credito anziché in relazione agli obblighi totali di un debitore.

Nel caso delle esposizioni **agli organismi del settore pubblico**, gli enti **applicano soltanto** la definizione di default di cui al primo comma, **lettera a).**";

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=it>)

## Emendamento 593

Othmar Karas

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 57 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 181 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

**(57 bis) all'articolo 181, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera a bis):**

**"a bis) a integrazione della lettera a) del presente paragrafo, un ente può, in caso di vendite su larga scala, rettificare le sue stime della LGD. Qualora un ente decida di applicare tale rettifica, informa le autorità competenti sull'entità, sulla composizione, sulla data delle vendite e sul motivo per il quale il prezzo di vendita non contiene informazioni pertinenti per la stima della LGD per il restante portafoglio. Qualora l'autorità competente giunga alla conclusione che una rettifica in conformità del presente paragrafo non è applicabile, decide, entro al massimo 30 giorni dalla notifica, che l'ente richiedente non può applicare la rettifica. In tal caso, l'autorità competente informa immediatamente l'ente richiedente di tale decisione.";**

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento specifica come un ente può, in caso di vendite su larga scala, rettificare le sue stime della LGD. Ciò garantisce che il valore delle LGD non sia sovrastimato una volta avvenuta la vendita degli attivi in una difficile situazione di mercato che può incidere in maniera sostanziale sui requisiti patrimoniali nel lungo periodo. L'autorità competente ha la facoltà di decidere se tale misura sia giustificata.*

**Emendamento 594**

**Marco Valli**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 57 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 178 – paragrafo 1

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**(57 bis) all'articolo 178, il**

1. Si considera intervenuto un default in relazione a un particolare debitore allorché si verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi:

a) l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da immobili residenziali o da immobili non residenziali di PMI nella classe delle esposizioni al dettaglio, **nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico**. Il periodo di 180 giorni non si applica ai fini dell'articolo 127. Nel caso delle esposizioni al dettaglio, gli enti possono applicare la definizione di default di cui al primo comma, lettere a) e b), al livello di una singola linea di credito anziché in relazione agli obblighi totali di un debitore.

Nel caso delle esposizioni **al dettaglio**, gli enti **possono applicare** la definizione di default di cui **al primo comma, lettere a) e b)**, **al livello di una singola linea di credito anziché in relazione agli obblighi totali di un debitore**.

**paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

"1. Si considera intervenuto un default in relazione a un particolare debitore allorché si verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi:

a) l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da immobili residenziali o da immobili non residenziali di PMI nella classe delle esposizioni al dettaglio. Il periodo di 180 giorni non si applica ai fini dell'articolo 127. Nel caso delle esposizioni al dettaglio, gli enti possono applicare la definizione di default di cui al primo comma, lettere a) e b), al livello di una singola linea di credito anziché in relazione agli obblighi totali di un debitore.

Nel caso delle esposizioni **agli organismi del settore pubblico**, gli enti **applicano soltanto** la definizione di default di cui **alla lettera a) del presente paragrafo**.";

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=it>)

#### Motivazione

*L'emendamento è finalizzato a escludere gli organismi del settore pubblico dalla definizione di debitori in default sulla base di un mero conteggio dei giorni di arretrato.*

## **Emendamento 595**

**Andrea Cozzolino, Simona Bonafè, Luigi Morgano, Renato Soru**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 57 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 181 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(57 bis) all'articolo 181, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera a bis:*

*"a bis) fatto salvo l'articolo 181, paragrafo 1, lettera a), è possibile escludere le operazioni delle vendite su larga scala dalla stima della LGD. Laddove gli enti applichino tale esenzione, documentano l'importo, la composizione e la tempistica di dette vendite.";*

Or. en

## **Emendamento 596**

**Caroline Nagtegaal**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 60 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 234

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Articolo 234

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di protezione parziale e divisione in segmenti

Quando un ente trasferisce una parte del rischio di un credito in uno o più segmenti, si applicano le regole di cui al capo 5.

*(60 bis) l'articolo 234 è sostituito dal seguente:*

*"Articolo 234*

*Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di protezione parziale e divisione in segmenti*

*Quando un ente trasferisce una parte del rischio di un credito in uno o più segmenti, si applicano le regole di cui al capo 5.*

*Una garanzia o una garanzia reale finanziaria può essere riconosciuta come*

*strumento di attenuazione del rischio di credito in relazione alle esposizioni garantite da beni immobili se si considera come garanzia reale ammissibile nel quadro dell'attenuazione del rischio di credito. Ciò può includere l'assicurazione ipotecaria se questa soddisfa i requisiti operativi del quadro di attenuazione del rischio di credito per una garanzia. Le banche possono riconoscere questi strumenti di attenuazione del rischio di credito nel calcolo dell'importo delle esposizioni. Prima dell'applicazione della tecnica adeguata di attenuazione del rischio di credito occorre determinare la categoria del rapporto tra prestito/valore e il fattore di ponderazione del rischio da applicare all'importo dell'esposizione. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il requisito operativo per il quadro di attenuazione del rischio di credito per una garanzia.*

Gli enti possono considerare che le soglie di rilevanza al di sotto delle quali non saranno effettuati pagamenti in caso di perdita sono equivalenti a posizioni che coprono le prime perdite non traslate e danno origine ad un trasferimento del rischio in segmenti.

Gli enti possono considerare che le soglie di rilevanza al di sotto delle quali non saranno effettuati pagamenti in caso di perdita sono equivalenti a posizioni che coprono le prime perdite non traslate e danno origine ad un trasferimento del rischio in segmenti. ”;

Or. en

## **Emendamento 597**

**Peter Simon**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 65**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 279 bis – paragrafo 1 – lettera a – definizione di segno

#### *Testo della Commissione*

segno =

-1 se l'operazione è un'opzione put

#### *Emendamento*

segno =

-1 se l'operazione è un'opzione *call* venduta o un'opzione put *acquistata*



+1 se l'operazione è un'opzione call

+1 se l'operazione è un'opzione call  
**acquistata o un'opzione put venduta**

Or. en

*Motivazione*

*(Cfr. parere della BCE (CON/2017/47)). Le modifiche indicate sono matematicamente corrette e in linea con le proposte iniziali del CBVB nel metodo standardizzato di misurazione delle esposizioni al rischio di controparte.*

**Emendamento 598**

**Peter Simon**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 65**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 279 bis – paragrafo 1 – lettera a – definizione di tipo

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

tipo =

tipo =

-1 se l'operazione è un'opzione **acquistata**

-1 se l'operazione è un'opzione **put**

+1 se l'operazione è un'opzione **venduta**

+1 se l'operazione è un'opzione **call**

Or. en

*Motivazione*

*(Cfr. parere della BCE (CON/2017/47)). Le modifiche indicate sono matematicamente corrette e in linea con le proposte iniziali del CBVB nel metodo standardizzato di misurazione delle esposizioni al rischio di controparte.*

**Emendamento 599**

**Peter Simon**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 65**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 280 – definizione di €

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

€= per **gli insiemi** di attività coperte

€= per **l'insieme** di attività coperte **stabilito**

*stabiliti* a norma dell'articolo 275, par. 1

€= per *gli insieme* di attività coperte *stabiliti* a norma dell'articolo 275, par.2, lett. a)

€= per *gli insieme* di attività coperte *stabiliti* a norma dell'articolo 275, par.2, lett. b)

a norma dell'articolo 277 *bis*, par. 1

€= per *l'insieme* di attività coperte *stabilito* a norma dell'articolo 277 *bis*, par. 2, lett. a)

€= per *l'insieme* di attività coperte *stabilito* a norma dell'articolo 277 *bis*, par. 2, lett. b)

Or. en

### Motivazione

(Cfr. parere della BCE (CON/2017/47)). I riferimenti sono stati corretti.

## Emendamento 600 Burkhard Balz

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 82 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 316 – paragrafo 1 – tabella 1

#### Testo in vigore

Tabella 1

1 Interessi e proventi assimilati

2 Interessi e oneri assimilati

3 Proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso

4 Proventi per commissioni/provvigioni

5 Oneri per commissioni/provvigioni

6 Profitto (perdita) da operazioni finanziarie

7 Altri proventi di gestione

#### Emendamento

**(82 bis) all'articolo 316, paragrafo 1, la tabella 1 è così modificata:**

"Tabella 1

1 Interessi e proventi assimilati **(compresi i proventi del leasing)**

2 Interessi e oneri assimilati **(compresi i costi del leasing)**

3 Proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso

4 Proventi per commissioni/provvigioni

5 Oneri per commissioni/provvigioni

6 Profitto (perdita) da operazioni finanziarie

7 Altri proventi di gestione";

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=IT>)

## Emendamento 601

Ashley Fox

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 83

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 – paragrafo 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) a decorrere *dal [data di applicazione del presente regolamento]*, il metodo standardizzato di cui al capo 1 bis del presente titolo;

#### *Emendamento*

(a) a decorrere *da [due anni dall'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 325, paragrafo 8, all'articolo 325 duodecies, paragrafo 3, all'articolo 325 tervicies, paragrafo 5, all'articolo 325 quinvicies, paragrafo 8, e all'articolo 325 quaterquadrages, paragrafo 3]*, il metodo standardizzato di cui al capo 1 bis del presente titolo;

Or. en

## Emendamento 602

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 83

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 – paragrafo 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) a decorrere *dal [data di applicazione del presente regolamento]*, il metodo dei modelli interni di cui al capo 1 ter del presente titolo solo per le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto dalle autorità competenti l'autorizzazione ad utilizzare il metodo di cui all'articolo 325 quaterquingages;

#### *Emendamento*

*soppresso*

Or. en

## Motivazione

*I modelli IRB devono essere soppressi dal quadro legislativo poiché comportano notevoli distorsioni e svantaggi concorrenziali per le piccole banche.*

### **Emendamento 603**

**Ashley Fox**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 83**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 – paragrafo 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) a decorrere *dal [data di applicazione del presente regolamento]*, il metodo dei modelli interni di cui al capo 1 ter del presente titolo solo per le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto dalle autorità competenti l'autorizzazione ad utilizzare il metodo di cui all'articolo 325 quaterquingages;

#### *Emendamento*

(b) a decorrere *da [due anni dall'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 325, paragrafo 8, all'articolo 325 quaterquingages, paragrafi 8 e 9, all'articolo 325 octoquingages, paragrafo 7, all'articolo 325 sexages, paragrafo 9, all'articolo 325 unsexages, paragrafo 4, all'articolo quatersexages, paragrafo 4, all'articolo septuages, paragrafo 12, e degli orientamenti di cui all'articolo 325 septsexages]*, il metodo dei modelli interni di cui al capo 1 ter del presente titolo solo per le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto dalle autorità competenti l'autorizzazione ad utilizzare il metodo di cui all'articolo 325 quaterquingages;

Or. en

### **Emendamento 604**

**Marco Valli**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 83**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 – paragrafo 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) **a decorrere dal** [data di applicazione del presente regolamento], il metodo dei modelli interni di cui al capo 1 ter del presente titolo solo per le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto dalle autorità competenti l'autorizzazione ad utilizzare il metodo di cui all'articolo 325 quaterquingies;

*Emendamento*

(b) **fino al** [data di applicazione del presente regolamento + **5 anni**], il metodo dei modelli interni di cui al capo 1 ter del presente titolo solo per le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto dalle autorità competenti l'autorizzazione ad utilizzare il metodo di cui all'articolo 325 quaterquingies;

Or. en

**Emendamento 605**  
**Marco Valli**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 83**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) a decorrere da [cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], l'ente non può più ricorrere al metodo dei modelli interni per i rischi di mercato di cui al capo 1 ter del presente titolo e calcola i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato in conformità del metodo standardizzato per tutte le loro posizioni del portafoglio di negoziazione;***

Or. en

*Motivazione*

*Il ricorso a modelli interni per l'esposizione ai rischi di mercato consente alle banche di sottostimare in maniera significativa i rischi finanziari effettivi derivanti dalle attività non liquide L2 e L3. I modelli interni per il rischio di mercato sono pertanto gradualmente sostituiti da un metodo dei modelli standardizzato. Ciò è essenziale per garantire una rappresentazione più trasparente e realistica dei rischi finanziari occulti e migliorare la parità di condizioni tra gli enti.*

## **Emendamento 606**

**Ashley Fox**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 83**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 – paragrafo 1 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) dopo **il [data di applicazione del presente regolamento]**, solo gli enti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 325 bis, paragrafo 1, possono avvalersi del metodo standardizzato semplificato di cui al paragrafo 4 per determinare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato;

#### *Emendamento*

(c) dopo **[due anni dopo l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 325, paragrafo 8, all'articolo 325 duodecies, paragrafo 3, all'articolo 325 terdecies, paragrafo 5, all'articolo 325 quindicies, paragrafo 8, e all'articolo 325 quaterquadragies, paragrafo 3]**, solo gli enti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 325 bis, paragrafo 1, possono avvalersi del metodo standardizzato semplificato di cui al paragrafo 4 per determinare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato;

Or. en

## **Emendamento 607**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 83**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 – paragrafo 1 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

(d) **fino al [data di applicazione del presente regolamento], il metodo dei modelli interni semplificato di cui al capo 5 del presente titolo per le categorie di rischio per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione, a norma dell'articolo 363, ad utilizzare il metodo. Dopo il [data di applicazione del presente regolamento] l'ente non ricorre più al metodo dei modelli interni semplificato di cui al capo 5 per determinare i requisiti di fondi**

#### *Emendamento*

**soppresso**

*propri per i rischi di mercato.*

Or. en

### *Motivazione*

*I modelli IRB devono essere soppressi dal quadro legislativo poiché comportano notevoli distorsioni e svantaggi concorrenziali per le piccole banche.*

## **Emendamento 608**

**Ashley Fox**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 83**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 – paragrafo 1 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

(d) fino **al [data di applicazione del presente regolamento]**, il metodo dei modelli interni semplificato di cui al capo 5 del presente titolo per le categorie di rischio per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione, a norma dell'articolo 363, ad utilizzare il metodo. Dopo **il [data di applicazione del presente regolamento]** l'ente non ricorre più al metodo dei modelli interni semplificato di cui al capo 5 per determinare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.

#### *Emendamento*

(d) fino **a [due anni dopo l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 325, paragrafo 8, all'articolo 325 quaterquingages, paragrafi 8 e 9, all'articolo 325 octoquingages, paragrafo 7, all'articolo 325 sexages, paragrafo 9, all'articolo 325 unsexages, paragrafo 4, all'articolo 325 quatersexages, paragrafo 4, all'articolo 325 septuages, paragrafo 12, e degli orientamenti di cui all'articolo 325 septsexages]**, il metodo dei modelli interni semplificato di cui al capo 5 del presente titolo per le categorie di rischio per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione, a norma dell'articolo 363, ad utilizzare il metodo. Dopo **[due anni dall'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 325, paragrafo 8, all'articolo 325 quaterquingages, paragrafi 8 e 9, all'articolo 325 octoquingages, paragrafo 7, all'articolo 325 sexages, paragrafo 9, all'articolo 325 unsexages, paragrafo 4, all'articolo quatersexages, paragrafo 4, all'articolo 325 septuages, paragrafo 12, e degli orientamenti di cui all'articolo 325 septsexages]** l'ente non ricorre più al metodo dei modelli interni

semplificato di cui al capo 5 per determinare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.

Or. en

### **Emendamento 609**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 83**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. L'ente può ricorrere all'uso combinato dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), su base permanente all'interno di un gruppo, purché i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato calcolati in base al metodo di cui alla lettera a) non superino il 90 % dell'importo totale dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato. In caso contrario, l'ente applica il metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), per tutte le posizioni soggette a requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Emendamento necessario vista l'eliminazione dei modelli IRB per il rischio di mercato.*

### **Emendamento 610**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 83**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 – paragrafo 4



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. L'ente può ricorrere all'uso combinato dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), su base permanente all'interno di un gruppo in conformità all'articolo 363.**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Emendamento necessario vista l'eliminazione dei modelli IRB per il rischio di mercato.*

**Emendamento 611**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 83**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. L'ente non ricorre all'uso combinato di uno dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), con il metodo di cui alla lettera c).**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Emendamento necessario vista l'eliminazione dei modelli IRB per il rischio di mercato.*

**Emendamento 612**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 83**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6. Gli enti non si avvalgono del metodo di cui al paragrafo 1, lettera b), per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione o posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione secondo la definizione di cui all'articolo 104, paragrafi da 7 a 9.**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Emendamento necessario vista l'eliminazione dei modelli IRB per il rischio di mercato.*

**Emendamento 613**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 83**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 – paragrafo 7

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di CVA utilizzando il metodo avanzato di cui all'articolo 383, gli enti possono continuare ad utilizzare il metodo dei modelli interni semplificato di cui al capo 5 del presente titolo dopo il [data di applicazione del presente regolamento], data in cui gli enti cessano di utilizzare tale metodo per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Emendamento necessario vista l'eliminazione dei modelli IRB per il rischio di mercato.*

**Emendamento 614**  
**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 83**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 – paragrafo 8

*Testo della Commissione*

L'ABE elabora norme tecniche di regolamentazione per specificare più in dettaglio in che modo gli enti stabiliscono i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci conformemente ai metodi di cui *al paragrafo 1, lettere a) e b)*.

*Emendamento*

L'ABE elabora norme tecniche di regolamentazione per specificare più in dettaglio in che modo gli enti stabiliscono i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci conformemente ai metodi di cui *alla lettera a)*.

Or. en

*Motivazione*

*Emendamento necessario vista l'eliminazione dei modelli IRB per il rischio di mercato.*

**Emendamento 615**

**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 83**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

1. L'ente può calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato con il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera c), a condizione che l'entità delle operazioni dell'ente in e fuori bilancio soggette a rischi di mercato sia pari o inferiore *alle soglie* seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile:

*Emendamento*

1. L'ente può calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato con il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera c), a condizione che l'entità delle operazioni dell'ente in e fuori bilancio soggette a rischi di mercato sia pari o inferiore *alla soglia più elevata tra le* seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile:

Or. en

## Motivazione

*Per mitigare le distorsioni e assicurare la proporzionalità, si propone di consentire l'utilizzo del metodo standardizzato semplificato a condizione che le dimensioni dell'azienda soggetta a rischi di mercato siano inferiori alla soglia massima di 300 milioni di EUR e del 10 % del totale delle attività.*

### **Emendamento 616**

**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 83**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 bis – paragrafo 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) sono incluse tutte le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione, ad eccezione dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione;

#### *Emendamento*

(a) sono incluse tutte le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione, ad eccezione dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione ***e dei derivati su merci che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di posizione in merci esterne al portafoglio di negoziazione fino a 200 milioni di EUR;***

Or. en

### **Emendamento 617**

**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 83**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 bis – paragrafo 2 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) sono incluse tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio e di posizione in merci;

#### *Emendamento*

(b) sono incluse tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio e di posizione in merci ***superiori a 200 milioni di EUR;***

**Emendamento 618****Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet****Proposta di regolamento****Articolo 1 – punto 83**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 quater – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Le posizioni che un ente ha assunto deliberatamente al fine di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, possono, previa autorizzazione delle autorità competenti, essere escluse dal calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) *l'esclusione è limitata al maggiore dei seguenti importi:*

(i) *l'importo dell'investimento in soggetti affiliati denominati in valuta estera, ma che non sono consolidati con l'ente;*

(ii) *l'importo dell'investimento in filiazioni consolidate denominate in valuta estera;*

(b) *l'esclusione dal calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato è effettuata per almeno sei mesi;*

(c) *l'ente ha fornito alle autorità competenti le informazioni relative a tale posizione, confermando che tale posizione è stata assunta al fine di salvaguardarsi parzialmente o totalmente dagli effetti*

*Emendamento*

1. Le posizioni che un ente ha assunto deliberatamente al fine di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, possono, previa autorizzazione delle autorità competenti, essere escluse dal calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) *l'ente fornisce alle autorità competenti le informazioni relative alla sua politica di copertura che conferma che la posizione esentata dai requisiti per il rischio di mercato è stata assunta al fine di salvaguardarsi parzialmente o totalmente dagli effetti negativi del tasso di cambio sui suoi coefficienti di cui all'articolo 92, paragrafo 1;*

(b) *le autorità competenti approvano la politica di copertura dell'ente.*

*negativi del tasso di cambio sui suoi coefficienti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, e gli importi di tale posizione che sono esclusi dai requisiti di fondi propri per i rischi di mercato di cui alla lettera a).*

*Tenendo conto del documento EBA/DP/2017/01 del 22 giugno 2017, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo.*

Or. en

#### *Motivazione*

*The European Banking Authority (EBA) issued a Discussion Paper (EBA/DP/2017/01 of 22 June 2017) on the treatment of structural FX EBA and is together with the industry drafting guidelines how hedging any position which an institution has deliberately taken in order to hedge against the adverse effect of foreign exchange rates on its ratios referred to in Article 92(1) should be interpreted. The current restrictions set by article 325c(1) are not correct and will result that banks will not be able to apply structural hedging what will result that banks has to reserve for regulatory capital even though it is reducing risks. This is conceptually not correct.*

#### **Emendamento 619** **Peter Simon**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 83**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 quater – paragrafo 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

1. Le posizioni che un ente ha assunto deliberatamente al fine di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, **possono, previa autorizzazione delle autorità competenti, essere escluse** dal calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

#### *Emendamento*

1. Le **autorità competenti possono autorizzare l'ente a escludere determinate posizioni del rischio di cambio** che un ente ha assunto deliberatamente al fine di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, dal calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

*Motivazione*

*Le coperture strutturali per il rischio di cambio e la loro esenzione dai requisiti patrimoniali possono avere un impatto abbastanza notevole. Le pratiche variano e il tema è generalmente riconosciuto come poco chiaro. Pertanto, sono di estrema importanza un forte allineamento delle pratiche al riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (FRTB) e la chiarezza. La formulazione proposta è allineata al paragrafo 4 della norma sul riesame approfondito del portafoglio di negoziazione di Basilea.*

**Emendamento 620**

**Wolf Klinz**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 83**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 quinquies – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

L'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato con il metodo standardizzato per un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione o di posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio e di posizione in merci come la somma delle tre componenti seguenti:

*Emendamento*

***I requisiti di fondi propri non superano la perdita massima potenziale che un prodotto può subire.*** L'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato con il metodo standardizzato per un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione o di posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio e di posizione in merci come la somma delle tre componenti seguenti:

**Emendamento 621**

**Othmar Karas**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 duovicies – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Gli enti ricavano le sensibilità ***dal modello*** di determinazione del prezzo dell'ente ***usato nel*** rendiconto dei profitti e delle perdite.

*Emendamento*

1. Gli enti ricavano le sensibilità ***utilizzando le formule di cui alla presente sottosezione dai modelli di*** determinazione del prezzo dell'ente ***che fungono da base per il*** rendiconto dei profitti e delle perdite ***all'alta dirigenza.***

***In deroga alle disposizioni del primo comma, le autorità competenti possono imporre a un ente che ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare il metodo dei modelli interni di cui al capo 1 ter del presente titolo per utilizzare i modelli di determinazione del prezzo del modello di misurazione del rischio del loro metodo dei modelli interni nel calcolo delle sensibilità di cui al presente capo per il calcolo e il rendiconto dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato come richiesto all'articolo 325 quaterquingies, paragrafo 2, lettera b).***

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento consente agli enti di ricavare le sensibilità dai sistemi esistenti di gestione del rischio centrale, il che è conforme alle pratiche della gestione del rischio centrale e ai requisiti delle prove di stress dell'ABE.*

**Emendamento 622**

**Othmar Karas**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 duovicies – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis In deroga al paragrafo 1, un ente può, previa approvazione delle autorità competenti, utilizzare definizioni alternative della sensibilità al rischio delta***



*nel calcolo dei requisiti di fondi propri di una posizione del portafoglio di negoziazione a norma del presente capo nel caso in cui l'ente soddisfi tutte le seguenti condizioni:*

*(a) dette definizioni alternative sono utilizzate per fini di gestione del rischio interno e per il rendiconto dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità indipendente di controllo del rischio in seno all'ente;*

*(b) l'ente dimostra che dette definizioni alternative sono più adeguate per riflettere le sensibilità pertinenti per la posizione anziché le formule di cui alla presente sottosezione e che le sensibilità risultanti non sono sostanzialmente diverse da dette formule.*

Or. en

#### *Motivazione*

*(Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria – Domande più frequenti sui requisiti patrimoniali per il rischio di mercato – gennaio 2017). L'emendamento tiene conto della risposta alle domande più frequenti del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria del gennaio 2017 (1.1., D1) che conferma l'utilizzo di formulazioni alternative dei calcoli delle sensibilità.*

#### **Emendamento 623** **Othmar Karas**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 duovicies – paragrafo 4 ter (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*4 ter. In deroga al paragrafo 1, un ente può, previa approvazione delle autorità competenti, calcolare le sensibilità vega basate su una trasformazione lineare delle definizioni alternative di sensibilità nel calcolo dei requisiti di fondi propri di una posizione del portafoglio di negoziazione a*

***norma del presente capo nel caso in cui l'ente soddisfi tutte le seguenti condizioni:***

***(a) dette definizioni alternative sono utilizzate per fini di gestione del rischio interno e per il rendiconto dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità indipendente di controllo del rischio in seno all'ente;***

***(b) l'ente dimostra che dette definizioni alternative sono più adeguate per riflettere le sensibilità per la posizione anziché le formule di cui alla presente sottosezione e la trasformazione lineare di cui al primo comma riflette una sensibilità al rischio vega.***

Or. en

#### *Motivazione*

*(Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria – Domande più frequenti sui requisiti patrimoniali per il rischio di mercato – gennaio 2017). L'emendamento tiene conto della risposta alle domande più frequenti del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria del gennaio 2017 (1.1., D1) che conferma l'utilizzo di formulazioni alternative dei calcoli delle sensibilità.*

#### **Emendamento 624 Peter Simon**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 ter vicies – paragrafo 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) lo strumento si riferisce a un sottostante esotico;

#### *Emendamento*

(a) lo strumento si riferisce a un sottostante esotico.

***Gli strumenti con un sottostante esotico sono strumenti del portafoglio di negoziazione con un'esposizione sottostante che non rientra nell'ambito di applicazione dei trattamenti per il rischio delta, vega o di curvatura nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 o del requisito per il rischio di***

*default di cui alla sezione 5.*

*Le esposizioni sottostanti esotiche comprendono: rischio di longevità, condizioni atmosferiche, calamità naturali e volatilità effettiva futura.*

Or. en

*Motivazione*

*(Cfr. parere della BCE (CON/2017/47)). I principi fondamentali del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione dovrebbero essere direttamente recepiti nel testo di livello 1. Pertanto, le lettere d) ed e) del paragrafo 58 del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione dovrebbero essere utilizzate per specificare ulteriormente gli strumenti di addebito della maggiorazione per i rischi residui nel testo di livello 1.*

**Emendamento 625**  
**Peter Simon**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 ter vicies – paragrafo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) lo strumento comporta altri rischi residui.

*Emendamento*

(b) lo strumento comporta altri rischi residui.

***Gli strumenti che comportano altri rischi residui sono quelli che soddisfano i seguenti criteri:***

***(i) lo strumento è soggetto ai requisiti di fondi propri per il rischio vega e il rischio di curvatura nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 e genera payoff che non possono essere replicati come una combinazione lineare finita di opzioni plain vanilla con un unico prezzo degli strumenti di capitale sottostante, prezzo delle merci, tasso di cambio, prezzo delle obbligazioni, prezzo dei credit default swap o swap su tassi di interesse; oppure***

***(ii) uno strumento è una posizione verso la cartolarizzazione che appartiene al***

*portafoglio di negoziazione di correlazione di cui all'articolo 104, paragrafi da 7 a 9. Non sono prese in considerazione le coperture non inerenti a cartolarizzazione che appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione.*

Or. en

#### *Motivazione*

*(Cfr. parere della BCE (CON/2017/46)). I principi fondamentali del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione dovrebbero essere direttamente recepiti nel testo di livello 1. Pertanto, si propone di utilizzare le lettere d) ed e) del paragrafo 58 del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione per specificare ulteriormente gli strumenti di addebito della maggiorazione per i rischi residui nel testo di livello 1.*

#### **Emendamento 626**

**Peter Simon**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 ter vicies – paragrafo 5 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione l'ABE tiene conto dei seguenti elementi:*

*soppresso*

*(a) il sottostante esotico comprende le esposizioni che non rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti per il rischio delta, vega o di curvatura nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 o del requisito per il rischio di default di cui alla sezione 5. L'ABE verifica almeno se il rischio di longevità, le condizioni atmosferiche, le calamità naturali e la volatilità effettiva futura debbano essere considerate esposizioni sottostanti esotiche;*

*(b) al momento di definire quali strumenti sono esposti ad altri rischi residui, l'ABE esamina almeno gli*

*strumenti che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:*

*(i) lo strumento è soggetto ai requisiti di fondi propri per il rischio vega e il rischio di curvatura nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 e genera payoff che non possono essere replicati come una combinazione lineare finita di opzioni plain vanilla;*

*(ii) uno strumento è una posizione verso la cartolarizzazione che appartiene al portafoglio di negoziazione di correlazione di cui all'articolo 104, paragrafi da 7 a 9. Non sono prese in considerazione le coperture non inerenti a cartolarizzazione che appartengono al portafoglio di negoziazione di correlazione.*

Or. en

#### *Motivazione*

*(Cfr. parere della BCE (CON/2017/46)). I principi fondamentali del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione dovrebbero essere direttamente recepiti nel testo di livello 1. Pertanto, si propone di utilizzare le lettere d) ed e) del paragrafo 58 del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione per specificare ulteriormente gli strumenti di addebito della maggiorazione per i rischi residui nel testo di livello 1.*

#### **Emendamento 627** **Jeppe Kofod**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 tertricies – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Per le valute comprese nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 7, lettera b), e la valuta nazionale dell'ente, i fattori di ponderazione del rischio dei fattori di rischio del tasso privo

#### *Emendamento*

3. Per le valute comprese nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 7, lettera b), e la valuta nazionale dell'ente, *ivi comprese le valute trattate come valute nazionali ai sensi*

di rischio sono i fattori di ponderazione del rischio di cui alla tabella 3 del presente articolo divisi per  $\sqrt{2}$ .

*dell'articolo 325 octoquingies, paragrafo 6 bis*, i fattori di ponderazione del rischio dei fattori di rischio del tasso privo di rischio sono i fattori di ponderazione del rischio di cui alla tabella 3 del presente articolo divisi per  $\sqrt{2}$ .

Or. en

**Emendamento 628**  
**Jeppe Kofod**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 84**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 325 quintricies

*Testo della Commissione*

Il parametro  $\gamma_{bc} = 50\%$  è utilizzato per aggregare i fattori di rischio che appartengono a categorie diverse.

*Emendamento*

**1.** Il parametro  $\gamma_{bc} = 50\%$  è utilizzato per aggregare i fattori di rischio che appartengono a categorie diverse.

**2.** *Il parametro  $\gamma_{bc} = 80\%$  è utilizzato per aggregare i fattori di rischio che appartengono a categorie diverse dell'articolo 325 quinquages, paragrafo 2 bis.*

Or. en

**Emendamento 629**  
**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 84**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 325 sextricies – tabella 4 – colonna Settore – riga Categoria 4

*Testo della Commissione*

Tavola 4  
Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da

*Emendamento*

Tavola 4  
Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da

un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati

un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati, *a eccezione degli organismi del settore pubblico quali definiti all'articolo 4, punto 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.*

Or. en

**Emendamento 630**  
**Thierry Cornillet**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 sextricies – tabella 4 – colonna Settore – riga Categoria 9

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Tavola 4

Tavola 4

***[La categoria 9 è suddivisa nelle seguenti tre categorie:]***

***Classe di merito di credito 1 Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri: 0,75 %***

***Classe di merito di credito 2 Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri: 1,25 %***

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri: 2,0 %

***Classe di merito di credito 3 Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri: 2,0 %***

Or. en

*Motivazione*

*Per riflettere meglio i fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi rispetto ai peggiori andamenti storici del rischio di differenziali creditizi.*

**Emendamento 631**  
**Caroline Nagtegaal, Morten Løkkegaard**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 sextricies – tabella 4 – colonna Settore – riga Categoria 9

#### *Testo della Commissione*

Tavola 4

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri: 2,0 %

#### *Emendamento*

Tavola 4

**[La categoria 9 è suddivisa nelle seguenti due categorie:]**

**Classe di merito di credito 1 –  
Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri: 1,0 %**

**Classi di merito di credito 2 e 3 –  
Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri: 2,0 %;**

Or. en

#### *Motivazione*

*Per riflettere meglio i fattori di ponderazione del rischio per il rischio di credito rispetto ai peggiori andamenti storici del rischio di differenziali creditizi.*

## **Emendamento 632**

**Rina Ronja Kari**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 sextricies – tabella 4 – colonna Fattori di ponderazione del rischio – riga Categoria 9

#### *Testo della Commissione*

Tavola 4

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri: **2,0 %**

#### *Emendamento*

Tavola 4

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri: **1,0 %**

Or. en

#### *Motivazione*

*Per riflettere meglio i fattori di ponderazione del rischio per il rischio di credito rispetto ai peggiori andamenti storici del rischio di differenziali creditizi.*



## Emendamento 633

Othmar Karas

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 84

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 sextricies – tabella 4 – colonna Fattori di ponderazione del rischio – riga

Categoria 9

#### *Testo della Commissione*

Tavola 4

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri: **2,0 %**

#### *Emendamento*

Tavola 4

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri: **1,0 %**

Or. en

#### *Motivazione*

*L'RW inferiore per obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri è giustificato in quanto il quadro di sensibilità al rischio garantisce che le posizioni con un basso rischio dovrebbero essere assegnate a un basso RW corrispondente. Prove empiriche sui maggiori movimenti del rischio di differenziali creditizi in tempi di crisi mostrano che un RW di 200 bps corrisponderebbe a un fattore almeno triplo dei movimenti storici del rischio di differenziali creditizi per un periodo di 20 giorni. Pertanto, un RW di 100 bps è più sensibile al rischio sebbene sufficientemente prudente.*

## Emendamento 634

Caroline Nagtegaal, Morten Løkkegaard, Thierry Cornillet

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 84

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 quinquages – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio riguardanti coppie di valute composte dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria è il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 diviso per  $\sqrt{2}$ .

#### *Emendamento*

2. Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio riguardanti coppie di valute composte dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria è **uno dei seguenti:**

(a) il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 diviso per 3;

**(b) la fluttuazione massima nella fascia di fluttuazione formalmente concordata dallo Stato membro e dalla Banca centrale europea se più ristretta della fascia di fluttuazione definita nella seconda fase dell'Unione economica e monetaria (ERM II).**

Or. en

**Emendamento 635**  
**Jeppe Kofod, Bendt Bendtsen**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 84**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 325 quinquages – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio riguardanti coppie di valute composte dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria è il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 diviso per  $\sqrt{2}$ .

*Emendamento*

2. Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio riguardanti coppie di valute composte dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria è **uno dei seguenti:**

(a) il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 diviso per 3;

**(b) la fluttuazione massima nella fascia di fluttuazione formalmente concordata dallo Stato membro e dalla Banca centrale europea se più ristretta della fascia di fluttuazione definita nella seconda fase dell'Unione economica e monetaria (ERM II).**

Or. en

**Emendamento 636**  
**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 84**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Capo 1 ter

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Capo 1 ter**

**soppresso**

**Metodo dei modelli interni**

**[...]**

Or. en

*Motivazione*

*È necessario sopprimere il capo considerando la posizione assunta dai modelli IRB.*

**Emendamento 637**  
**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 84**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 325 quaterquingages

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 325 quaterquingages**

**soppresso**

**Autorizzazione a utilizzare modelli interni**

**[...]**

Or. en

**Emendamento 638**  
**Anne Sander, Alain Lamassouere, Alain Cadec**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 84**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 325 quaterquingages – paragrafo 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c) le unità di negoziazione hanno soddisfatto i requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 sexages, paragrafo 1, per i 250 giorni lavorativi immediatamente precedenti;**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*A norma del nuovo articolo 3, le disposizioni sul test di assegnazione dei profitti e delle perdite dovrebbero essere soppresse dal momento che saranno introdotte in conformità della relazione della Commissione e sulla base della conclusione delle norme di Basilea.*

### **Emendamento 639**

**Peter Simon**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 quaterquingages – paragrafo 2 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a utilizzare i loro modelli interni per **ciascuna** unità di negoziazione segnalano alle autorità competenti quanto segue:

2. Gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a utilizzare i loro modelli interni per **una o più** unità di negoziazione segnalano alle autorità competenti quanto segue:

Or. en

*Motivazione*

*(Cfr. parere della BCE (CON/2017/46)). Il paragrafo 45 del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione richiede il calcolo del metodo standardizzato non solo a livello desk-by-desk, ma anche a livello di ente per le banche che utilizzano il metodo dei modelli interni. Questo calcolo (e il rendiconto successivo) è necessario affinché il metodo standardizzato svolga efficacemente il ruolo di alternativa e riferimento per i modelli interni.*

### **Emendamento 640**

**Peter Simon**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 quaterquingages – paragrafo 2 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato su base mensile, calcolati conformemente al capo 1 bis del presente titolo, come se l'ente non avesse ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, con tutte le posizioni attribuite all'unità di negoziazione considerata su base autonoma come un portafoglio separato. Tali calcoli sono segnalati alle autorità competenti su base mensile.

#### *Emendamento*

(b) ***per ciascuna unità che ha ricevuto l'autorizzazione***, i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato su base mensile, calcolati conformemente al capo 1 bis del presente titolo, come se l'ente non avesse ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, con tutte le posizioni attribuite all'unità di negoziazione considerata su base autonoma come un portafoglio separato. Tali calcoli sono segnalati alle autorità competenti su base mensile.

Or. en

#### *Motivazione*

*(Cfr. parere della BCE (CON/2017/46)). Il paragrafo 45 del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione richiede il calcolo del metodo standardizzato non solo a livello desk-by-desk, ma anche a livello di ente per le banche che utilizzano il metodo dei modelli interni. Questo calcolo (e il rendiconto successivo) è necessario affinché il metodo standardizzato svolga efficacemente il ruolo di alternativa e riferimento per i modelli interni.*

## **Emendamento 641**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 quinquingages

#### *Testo della Commissione*

***Articolo 325 quinquingages***

***Requisiti di fondi propri in caso di utilizzo di modelli interni***

***[...]***

#### *Emendamento*

***soppresso***

Or. en

**Emendamento 642**  
**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 84**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 325 sexquingages

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 325 sexquingages* *soppresso*  
*Misura del rischio di perdita attesa*  
*[...]*

Or. en

**Emendamento 643**  
**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 84**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 325 septquingages

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 325 septquingages* *soppresso*  
*Calcoli della perdita attesa parziale*  
*[...]*

Or. en

**Emendamento 644**  
**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 84**  
Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 325 octoquingages

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 325 octoquinquagies*

*soppresso*

*Orizzonti di liquidità*

*[...]*

Or. en

**Emendamento 645**

**Jeppe Kofod**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 octoquinquagies – paragrafo 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*6 bis. Ai fini della determinazione delle valute più liquide e delle valute nazionali per la sottocategoria generale del fattore di rischio di tasso di interesse di cui alla tabella 2, un'autorità nazionale competente può autorizzare l'ente a classificare una valuta quale valuta nazionale. In questo modo, l'autorità nazionale competente deve valutare che l'ente abbia:*

*(a) una presenza sufficientemente ampia nel mercato nazionale dei tassi di interesse in questione;*

*(b) accesso alla liquidità con la banca centrale locale.*

Or. en

**Emendamento 646**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013  
Articolo 325 novoquinquagies

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 325 novoquinquagies**

**soppresso**

***Valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio***

**[...]**

Or. en

**Emendamento 647**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 novoquinquagies

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 325 novoquinquagies**

**soppresso**

***Valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio***

**[...]**

Or. en

*Motivazione*

*In ottemperanza al nuovo articolo 3, le norme sulla modellizzabilità dei rischi saranno introdotte in conformità della relazione della Commissione e sulla base della conclusione delle norme di Basilea.*

**Emendamento 648**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 novoquinquagies – paragrafo 1



- 1. *Gli enti valutano, su base mensile, la modellizzabilità di tutti i fattori di rischio delle posizioni attribuite alle unità di negoziazione per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 quaterquingies, paragrafo 1, o sono in procinto di ricevere tale autorizzazione.*** **soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*In ottemperanza al nuovo articolo 3, le norme sulla modellizzabilità dei rischi saranno introdotte in conformità della relazione della Commissione e sulla base della conclusione delle norme di Basilea.*

**Emendamento 649**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 novoquingies – paragrafo 2

- 2. *Gli enti considerano il fattore di rischio di una posizione del portafoglio di negoziazione modellizzabile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*** **soppresso**
- (a) *l'ente ha individuato almeno 24 prezzi verificabili che contenevano tale fattore di rischio nel corso del precedente periodo di 12 mesi;***
- (b) *non è trascorso più di un mese tra le date di due osservazioni consecutive di prezzi verificabili individuati dall'ente in conformità alla lettera a);***
- (c) *vi è una relazione chiara ed evidente tra il valore del fattore di rischio e ciascun prezzo verificabile individuato dall'ente in conformità alla lettera a).***

*Motivazione*

*In ottemperanza al nuovo articolo 3, le norme sulla modellizzabilità dei rischi saranno introdotte in conformità della relazione della Commissione e sulla base della conclusione delle norme di Basilea.*

**Emendamento 650****Peter Simon****Proposta di regolamento****Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 novinquages – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

(c) vi è una relazione chiara ed evidente tra il valore del fattore di rischio e ciascun prezzo verificabile individuato dall'ente in conformità alla lettera a).

*Emendamento*

(c) vi è una relazione chiara ed evidente tra il valore del fattore di rischio e ciascun prezzo verificabile individuato dall'ente in conformità alla lettera a), ***il che indica che qualsiasi prezzo verificabile osservato per un'operazione deve essere valutato come osservazione per tutti i fattori di rischio interessati.***

*Motivazione*

*(Cfr. parere della BCE (CON/2017/46)). Al fine di definire con precisione il significato di "relazione chiara ed evidente", il paragrafo 183 del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione contiene una buona definizione che è opportuno inserire.*

**Emendamento 651****Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec****Proposta di regolamento****Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 novinquages – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Ai fini del paragrafo 2, per prezzo verificabile si intende uno qualsiasi dei seguenti elementi:** **soppresso**

**(a) il prezzo di mercato di un'operazione effettiva in cui l'ente è una delle parti;**

**(b) il prezzo di mercato di un'operazione effettiva conclusa da terzi, il cui prezzo e la cui data di negoziazione sono pubblicamente disponibili o sono stati forniti da un terzo;**

**(c) il prezzo ottenuto da una quotazione irrevocabile fornita da un terzo.**

Or. en

*Motivazione*

*In ottemperanza al nuovo articolo 3, le norme sulla modellizzabilità dei rischi saranno introdotte in conformità della relazione della Commissione e sulla base della conclusione delle norme di Basilea.*

## **Emendamento 652**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 novinquagies – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. Ai fini del paragrafo 3, lettere b) e c), gli enti possono considerare il prezzo o la quotazione irrevocabile forniti da un terzo come un prezzo verificabile, a condizione che il terzo accetti di fornire alle autorità competenti, su richiesta, prove dell'operazione o della quotazione irrevocabile.** **soppresso**

Or. en

## Motivazione

*In ottemperanza al nuovo articolo 3, le norme sulla modellizzabilità dei rischi saranno introdotte in conformità della relazione della Commissione e sulla base della conclusione delle norme di Basilea.*

### **Emendamento 653**

**Ashley Fox, Brian Hayes, Eva Kaili, Caroline Nagtegaal**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 novodecimoquies – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Ai fini del paragrafo 3, lettere b) e c), gli enti possono considerare il prezzo o la quotazione irrevocabile forniti da un terzo come un prezzo verificabile, a condizione che il terzo accetti di fornire alle autorità competenti, su richiesta, prove dell'operazione o della quotazione irrevocabile.

#### *Emendamento*

4. Ai fini del paragrafo 3, lettere b) e c), gli enti possono considerare il prezzo o la quotazione irrevocabile forniti da un terzo come un prezzo verificabile, a condizione che il terzo accetti di fornire alle autorità competenti, su richiesta, prove dell'operazione o della quotazione irrevocabile.

***Come prova, il terzo fornisce dettagli dell'importo dell'operazione (necessario per dimostrare che l'operazione non era un importo trascurabile) e del prezzo dell'operazione (per valutare la "realtà" delle operazioni).***

Or. en

### **Emendamento 654**

**Cătălin Sorin Ivan**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 novodecimoquies – paragrafo 4 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***4 bis. Le prove di un'operazione non indicano che, nell'utilizzo di fonti di terzi,***

*sarebbero richiesti dalle imprese interessate dettagli specifici completi per tutte le operazioni dal momento che ciò costituirebbe motivo di preoccupazione per le controparti specifiche e sarebbe sproporzionato. Tuttavia, i dati presentati devono andare oltre gli attributi minimi sostenibili richiesti per dimostrare che un fattore di rischio soddisfa le soglie per la modellizzabilità e devono comprendere l'importo dell'operazione per rispondere all'esigenza di misurare un "importo non trascurabile" nonché il prezzo dell'operazione per poter verificare che lo scambio è reale.*

Or. en

#### **Emendamento 655**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 novotinquagies – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. L'ente può individuare un prezzo verificabile ai fini del paragrafo 2, lettera a), per più di un fattore di rischio.**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*In ottemperanza al nuovo articolo 3, le norme sulla modellizzabilità dei rischi saranno introdotte in conformità della relazione della Commissione e sulla base della conclusione delle norme di Basilea.*

#### **Emendamento 656**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 84**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6. Gli enti considerano modellizzabili i fattori di rischio derivanti da una combinazione di fattori di rischio modellizzabili.** **soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*In ottemperanza al nuovo articolo 3, le norme sulla modellizzabilità dei rischi saranno introdotte in conformità della relazione della Commissione e sulla base della conclusione delle norme di Basilea.*

**Emendamento 657**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 novodequingies – paragrafo 7

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7. Se ritiene che un fattore di rischio sia modellizzabile in conformità al paragrafo 1, l'ente può utilizzare dati diversi dai prezzi verificabili che ha utilizzato per dimostrare che il fattore di rischio è modellizzabile conformemente al paragrafo 2 per calcolare gli scenari di shock futuri applicati a tale fattore di rischio ai fini del calcolo della perdita attesa parziale di cui all'articolo 365, a condizione che i dati immessi soddisfino i requisiti pertinenti di cui all'articolo 325 septuagies.** **soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*In ottemperanza al nuovo articolo 3, le norme sulla modellizzabilità dei rischi saranno*

*introdotte in conformità della relazione della Commissione e sulla base della conclusione delle norme di Basilea.*

**Emendamento 658**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 novoquinquages – paragrafo 8

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**8. Gli enti considerano non modellizzabile un fattore di rischio che non soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 e calcolano i requisiti di fondi propri per tale fattore di rischio in conformità all'articolo 325 quinsexagies.** **soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*A norma del nuovo articolo 3, le norme sulla modellizzabilità dei rischi saranno introdotte in conformità della relazione della Commissione e sulla base delle norme di Basilea concluse.*

**Emendamento 659**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 novoquinquages – paragrafo 9

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**9. Gli enti considerano non modellizzabili i fattori di rischio derivati da una combinazione di fattori di rischio modellizzabili e non modellizzabili.** **soppresso**

Or. en

## Motivazione

*In ottemperanza al nuovo articolo 3, le norme sulla modellizzabilità dei rischi saranno introdotte in conformità della relazione della Commissione e sulla base della conclusione delle norme di Basilea.*

### **Emendamento 660**

**Peter Simon**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 novoquinquages – paragrafo 9

#### *Testo della Commissione*

9. Gli enti considerano non modellizzabili i fattori di rischio derivati da una combinazione di fattori di rischio modellizzabili e non modellizzabili.

#### *Emendamento*

9. Gli enti considerano non modellizzabili i fattori di rischio derivati da una combinazione di fattori di rischio modellizzabili e non modellizzabili.

***Gli enti possono aggiungere fattori di rischio modellizzabili e sostituire i fattori di rischio non modellizzabili con una base tra i fattori di rischio modellizzabili aggiuntivi e i fattori di rischio non modellizzabili. La base indicata sarà pertanto considerata fattore di rischio non modellizzabile.***

Or. en

## Motivazione

*(Cfr. parere della BCE (CON/2017/46)). La nota a piè di pagina 40 del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione non è esplicitamente riportata nel CRR e dovrebbe essere inclusa poiché fornisce ulteriore chiarezza.*

### **Emendamento 661**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 novoquinquages – paragrafo 10



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**10.** *In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare l'ente a considerare un fattore di rischio che soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 come non modellizzabile per un periodo inferiore a un anno.*

*soppresso*

Or. en

*Motivazione*

*In ottemperanza al nuovo articolo 3, le norme sulla modellizzabilità dei rischi saranno introdotte in conformità della relazione della Commissione e sulla base della conclusione delle norme di Basilea.*

**Emendamento 662**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 sexagies

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 325 sexagies*

*soppresso*

*Requisiti relativi ai test retrospettivi regolamentari e fattori moltiplicativi*

*[...]*

Or. en

**Emendamento 663**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 unsexagies

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 325 unsexagies**

**soppresso**

**Requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite**

[...]

Or. en

**Emendamento 664**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 unsexagies

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 325 unsexagies**

**soppresso**

**Requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite**

[...]

Or. en

*Motivazione*

*In ottemperanza al nuovo articolo 3, le disposizioni sul test di assegnazione dei profitti e delle perdite dovrebbero essere soppresse dal momento che saranno introdotte in conformità della relazione della Commissione e sulla base della conclusione delle norme di Basilea.*

**Emendamento 665**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 unsexagies – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1.** *Per un determinato mese, un'unità di negoziazione dell'ente soddisfa i requisiti relativi all'assegnazione di profitti e perdite ai fini dell'articolo 325 quaterquinquages, paragrafo 1, se tale unità di negoziazione è conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo.* **soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*In ottemperanza al nuovo articolo 3, le disposizioni sul test di assegnazione dei profitti e delle perdite dovrebbero essere soppresse dal momento che saranno introdotte in conformità della relazione della Commissione e sulla base della conclusione delle norme di Basilea.*

#### **Emendamento 666**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 unsexages – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2.** *Il requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite assicura che le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione basate sul modello di misurazione dei rischi dell'ente sono sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione, sulla base del modello di determinazione del prezzo dell'ente.* **soppresso**

Or. en

#### **Emendamento 667**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 unsexagies – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. *L'osservanza del requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite da parte dell'ente porta, per ciascuna posizione in una determinata unità di negoziazione, all'individuazione di un elenco preciso dei fattori di rischio che sono ritenuti adeguati per la verifica dell'osservanza, da parte dell'ente, dei requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 sexagies.*** **soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*In ottemperanza al nuovo articolo 3, le disposizioni sul test di assegnazione dei profitti e delle perdite dovrebbero essere soppresse dal momento che saranno introdotte in conformità della relazione della Commissione e sulla base della conclusione delle norme di Basilea.*

**Emendamento 668**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 unsexagies – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. *L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente:*** **soppresso**

**(a) *alla luce degli sviluppi normativi internazionali, i criteri tecnici che assicurano che le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione sono sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di***

*negoziiazione ai fini del paragrafo 2;*

*(b) gli elementi tecnici da includere nelle variazioni teoriche e ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del presente articolo.*

*L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].*

*Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.*

Or. en

*Motivazione*

*In ottemperanza al nuovo articolo 3, le disposizioni sul test di assegnazione dei profitti e delle perdite dovrebbero essere soppresse dal momento che saranno introdotte in conformità della relazione della Commissione e sulla base della conclusione delle norme di Basilea.*

**Emendamento 669**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 duosexagies

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 325 duosexagies*

*soppresso*

*Requisiti in materia di misurazione del rischio*

*[...]*

Or. en

**Emendamento 670**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 duosexagies

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 325 duosexagies*

*soppresso*

*Requisiti in materia di misurazione del rischio*

*[...]*

Or. en

*Motivazione*

*In ottemperanza al nuovo articolo 3, le disposizioni sul test di assegnazione dei profitti e delle perdite dovrebbero essere soppresse dal momento che saranno introdotte in conformità della relazione della Commissione e sulla base della conclusione delle norme di Basilea.*

**Emendamento 671**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 duosexagies – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1. [...]*

*soppresso*

Or. en

*Motivazione*

*In ottemperanza al nuovo articolo 3, le disposizioni sul test di assegnazione dei profitti e delle perdite dovrebbero essere soppresse dal momento che saranno introdotte in conformità della relazione della Commissione e sulla base della conclusione delle norme di Basilea.*

**Emendamento 672**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 duosexagies – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2. Gli enti possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie generali di fattori di rischio e, ai fini del calcolo della misura della perdita attesa non vincolata (unconstrained expected shortfall measure) di cui all'articolo 325 sexquingagies, paragrafo 1, tra categorie generali di fattori di rischio solo se il loro metodo di misurazione di tali correlazioni è solido, coerente con gli orizzonti di liquidità applicabili e attuato con correttezza.**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*In ottemperanza al nuovo articolo 3, le disposizioni sul test di assegnazione dei profitti e delle perdite dovrebbero essere soppresse dal momento che saranno introdotte in conformità della relazione della Commissione e sulla base della conclusione delle norme di Basilea.*

**Emendamento 673**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 tersexagies

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 325 tersexagies**

**soppresso**

**Requisiti qualitativi**

**[...]**

Or. en

**Emendamento 674**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 tersexagies – paragrafo 2 – lettera g

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(g) il processo di verifica che l'ente  
impiega per valutare i requisiti relativi ai  
test retrospettivi e all'assegnazione dei  
profitti e delle perdite che sono effettuati  
per verificare l'accuratezza dei modelli  
interni di misurazione del rischio;**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*In ottemperanza al nuovo articolo 3, le disposizioni sul test di assegnazione dei profitti e delle perdite dovrebbero essere soppresse dal momento che saranno introdotte in conformità della relazione della Commissione e sulla base della conclusione delle norme di Basilea.*

**Emendamento 675**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 quatersexagies

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 325 quatersexagies**

**soppresso**

**Convalida interna**

**[...]**

Or. en

**Emendamento 676**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**



**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 quinquagesimas

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 325 quinquagesimas*

*soppresso*

*Calcolo della misura del rischio di scenario di stress*

*[...]*

Or. en

**Emendamento 677**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 sexagesimas

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 325 sexagesimas*

*soppresso*

*Ambito di applicazione del modello interno di rischio di default*

*[...]*

Or. en

**Emendamento 678**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 septagesimas

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 325 septagesimas*

*soppresso*

*Autorizzazione a utilizzare un modello*

*interno di rischio di default*

[...]

Or. en

**Emendamento 679**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 septsexagies – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. L'ABE emana orientamenti sui requisiti di cui agli articoli 325 octosexagies, 325 novosexagies 325 septuagies entro *[due anni]* dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

*Emendamento*

2. L'ABE emana orientamenti sui requisiti di cui agli articoli 325 octosexagies, 325 novosexagies 325 septuagies entro *[sei mesi]* dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

*Motivazione*

*L'ABE dovrebbe pubblicare con maggiore anticipo i suoi orientamenti affinché il settore disponga di tempo sufficiente per attuare i nuovi requisiti.*

**Emendamento 680**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 octosexagies

*Testo della Commissione*

*Articolo 325 octosexagies*

*Requisiti di fondi propri per il rischio di default in base al modello interno di rischio di default*

[...]

*Emendamento*

*soppresso*

**Emendamento 681**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 novosexagies

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 325 novosexagies*

*soppresso*

*Riconoscimento delle coperture nel  
modello interno di rischio di default*

*[...]*

**Emendamento 682**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 septuagies

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 325 septuagies*

*soppresso*

*Requisiti particolari per il modello interno  
di rischio di default*

*[...]*

**Emendamento 683**

**Rina Ronja Kari**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

*Testo della Commissione*

(a) le probabilità di default hanno una soglia minima dello 0,03 %;

*Emendamento*

(a) le probabilità di default hanno una soglia minima dello 0,03 % **per le esposizioni diverse dalle esposizioni verso l'amministrazione centrale, tra cui banche centrali, e obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri.**

Or. en

*Motivazione*

*Le PD storiche sono significativamente inferiori rispetto alla soglia minima proposta. Il requisito patrimoniale eccessivo derivante limiterà le attività di supporto agli scambi in particolare nei mercati delle obbligazioni garantite di qualità elevata dei paesi nordici e aumenterà pertanto il premio di liquidità dovuto dai debitori ipotecari.*

**Emendamento 684**  
**Jeppe Kofod**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 325 septuagies – paragrafo 5 – lettera a

*Testo della Commissione*

(a) le probabilità di default hanno una soglia minima dello 0,03 %;

*Emendamento*

(a) le probabilità di default hanno una soglia minima dello 0,03 % **per le esposizioni diverse dalle esposizioni verso l'amministrazione centrale, tra cui banche centrali, e obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri.**

Or. en

**Emendamento 685**  
**Jeppe Kofod**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 84**

*Testo della Commissione*

(d) un ente che è stato autorizzato a stimare le probabilità di default a norma della parte tre, titolo II, capo 3, sezione 1, utilizza **la metodologia esposta nella** parte tre, titolo II, capo 3, sezione 1, per **calcolare** le probabilità di default;

*Emendamento*

(d) un ente che è stato autorizzato a stimare le probabilità di default a norma della parte tre, titolo II, capo 3, sezione 1, utilizza **le probabilità interne di default calcolate a norma della** parte tre, titolo II, capo 3, sezione 1, per **tutti gli emittenti per i quali tale probabilità interna di default è disponibile e aggiornata; laddove non è disponibile o adeguatamente aggiornata alcuna probabilità interna di default, un ente utilizza la sua metodologia interna approvata o le fonti esterne per stimare le** probabilità di default.

Or. en